

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

359^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 MARZO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

| | | |
|---|--------|--|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | |
| ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD | | |
| Elezione del presidente della delegazione italiana | 3 | massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'infor- mazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori; |
| DISEGNI DI LEGGE | | |
| Seguito della discussione: | | «Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori: |
| «Disciplina del sistema radiotelevisivo pub- blico e privato» (1138); | | GOLFARI (DC), relatore |
| «Riordino generale del sistema radiotelevi- sivo nazionale» (140), d'iniziativa del sena- tore Pozzo e di altri senatori; | | * MAMMÌ, ministro delle poste e delle teleco- municazioni |
| «Disposizioni generali per la regolamenta- zione del sistema delle comunicazioni di | | MARNIGA (PSI) |
| | | LIPARI (DC) |
| | | MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) |
| | | SANESI (MSI-DN) |
| | | GIUSTINELLI (PCI) |
| | | RASTRELLI (MSI-DN) |
| | | PINNA (PCI) |
| | | * STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| * LIBERTINI (PCI) | Pag. 43 |
| VISCONTI (PCI) | 47 |
| GALEOTTI (PCI) | 54 e <i>passim</i> |
| POLLICE (Misto-Verdi Arc.) | 56 e <i>passim</i> |
| DUJANY (Misto-ADP) | 57, 68 |
| CASOLI (PSI) | 62 |
| * RIZ (Misto-SVP) | 72 |

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

| | |
|---|----|
| Trasmissione dalla Camera dei deputati ... | 76 |
| Annunzio di presentazione | 76 |
| Assegnazione | 77 |
| Nuova assegnazione | 79 |
| Presentazione di relazioni | 79 |
| Approvazione da parte di Commissioni permanenti | 79 |

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

| | |
|----------------------------------|----|
| Presentazione di relazioni | 81 |
|----------------------------------|----|

INCHIESTE PARLAMENTARI

| | |
|-------------------|---------|
| Deferimento | Pag. 81 |
|-------------------|---------|

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

| | |
|----------------------------------|----|
| Presentazione di relazioni | 81 |
|----------------------------------|----|

GOVERNO

| | |
|---------------------------------|----|
| Trasmissione di documenti | 81 |
|---------------------------------|----|

CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|--------------------------------|----|
| Trasmissione di sentenze | 82 |
|--------------------------------|----|

PARLAMENTO EUROPEO

| | |
|---------------------------------|----|
| Trasmissione di documenti | 83 |
|---------------------------------|----|

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bisso, Bo, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Calvi, Cannata, Cascia, Covatta, De Cinque, Evangelisti, Ferrari-Aggradi, Gallo, Genovese, Kessler, Leone, Longo, Margheri, Mazzola, Marinucci Mariani, Meoli, Micolini, Mora, Patriarca, Pavan, Pezzullo, Picano, Pizzo, Pulli, Ricevuto, Rigo, Scivoletto, Senesi, Tossi Brutti, Ulianich, Vecchietti, Ventre, Vercesi, Visca, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bono Parrino, Ferraguti, Manieri, a Bruxelles, per i lavori del Forum promosso dalla Commissione dei diritti della donna del Parlamento europeo.

Assemblea dell'Atlantico del Nord, elezione del presidente della delegazione italiana

PRESIDENTE. La delegazione parlamentare all'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha eletto, in data 15 marzo 1990, presidente della delegazione stessa il senatore Orlando.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);
- «Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;
- «Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di

concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare le possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunica-

zione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi, secondo quanto disposto all'articolo 5.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti.

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, indica:

a) il numero di reti nazionali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale;

b) il numero delle emittenti e delle reti locali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il numero delle emittenti e delle reti locali che operano su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

14. Il piano di assegnazione, con riferimento esclusivo alle indicazioni circa le localizzazioni degli impianti, è redatto d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni e realizzata l'intesa di cui al comma 14, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

17. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

18. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva.

19. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

20. La soppressione e l'istituzione di impianti che non modifichino l'equilibrio della struttura del piano di assegnazione e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 19.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministeri eventualmente interessati» inserire le seguenti: «il coordinamento nazionale dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo».

3.41

GIUSTINELLI, NESPOLO, BISSO, GAMBINO,
PINNA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministeri eventualmente interessati», inserire le seguenti: «la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private».

3.40 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, LOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «ad uso pubblico interessate», inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private costituite da almeno tre anni».

3.24 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «dell'automazione», inserire le seguenti: «e la Provincia autonoma di Bolzano per la pianificazione concernente il proprio territorio».

3.30 RIZ, RUBNER

Al comma 3, dopo la parola: «automazione», inserire le seguenti: «le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.34 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 3, dopo la parola: «automazione» inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private».

3.54 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo la parola: «automazione» inserire le seguenti: «e le associazioni a carattere nazionale di concessionari privati».

3.55 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «su conforme parere del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria».

3.5 POLLICE

Al comma 3, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «su conforme parere del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria di cui all'articolo 6».

3.56 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «su conforme parere della Commissione nazionale per le comunicazioni».

3.6

POLLICE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano viene altresì inviato alla provincia autonoma di Bolzano la quale può proporre, entro lo stesso termine, motivate modifiche a quella parte del piano che riguarda il settore di competenza della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

3.31

RIZ, RUBNER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il piano così predisposto è sottoposto alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato, che esprimono il loro parere su di esso entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».

3.7

POLLICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il piano così predisposto è sottoposto alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, che esprimono il loro parere su di esso entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».

3.57

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 6 sopprimere le parole: «ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità».

3.76

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 3.76, al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ottenga il parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.58

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis) Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze indica le assegnazioni di frequenza agli impianti terrestri di radiodiffu-

sione sonora e televisiva, funzionanti o autorizzati ad essere installati, e per i quali sia stata effettuata con successo verifica di reciproca non interferenza, a livello nazionale ed internazionale, nel rispetto delle normative e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Le verifiche vengono effettuate con l'obiettivo di conservare una qualità tecnica di segnali accettabile nelle aree di servizio.

6-ter) Il piano, partendo dalle assegnazioni agli impianti del servizio pubblico funzionanti ed in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, come da atto convenzionario (decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367) viene modificato, con le procedure del presente articolo, in base ad elaborazioni delle domande di concessione dell'emittenza privata ai sensi del successivo articolo 17 ed in base alle richieste di assegnazione del servizio pubblico radiotelevisivo in ottemperanza degli obiettivi stabiliti per legge. Le assegnazioni di frequenza che hanno titolo tecnico per essere inserite nel piano divengono oggetto di concessione».

3.20

POLLICE

Sostituire i commi dal 7 al 18 con i seguenti:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze definisce i bacini di utenza, le localizzazioni degli impianti trasmettenti e per ciascun impianto trasmettente, le caratteristiche radioelettriche, specificate nel regolamento di attuazione della presente legge, comprensiva di potenza irradiata e frequenza di trasmissione, nonché l'area di servizio.

8. I bacini di utenza vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona, ai fini della congruità economica dei servizi effettuati singolarmente su ciascun bacino. La determinazione dei bacini di utenza è affidata alle Regioni.

9. I bacini di utenza per la diffusione televisiva coincidono di regola con il territorio delle singole Regioni, parti di esse o parti di Regioni diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora hanno dimensioni analoghe a quelle delle Province o delle aree metropolitane: essi possono comprendere più Province, parti di esse o parti di Province diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

11. Successivamente vengono definite le localizzazioni degli impianti trasmettenti, in base alla compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica, nonché alla convalida di funzionalità radioelettriche, comprese esigenze funzionali di raggruppamento.

12. Fin dove possibile ed in base alle verifiche di compatibilità di cui al comma precedente, saranno confermate le ubicazioni degli impianti trasmettenti in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Applicando i criteri applicati ai commi 8, 9, e 10 le Regioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, predisporranno gli schemi dei bacini di utenza e delle localizzazioni degli impianti trasmettenti redatti secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

14. Tali schemi verranno trasmessi alla Commissione Nazionale per le Comunicazioni, che provvederà ad integrarli in schemi nazionali. La Commissione provvederà a redigere direttamente gli schemi non presentati dalle Regioni alla scadenza prescritta.

15. I soggetti che intendono installare e gestire impianti di radiodiffusione sonora o televisiva devono presentare alla Commissione domanda di concessione dichiarando numero e tipo di programmi contemporanei distinti da diffondere ed i relativi bacini di utenza. Le domande sono soggette al pagamento di una tassa proporzionale all'utenza potenzialmente raggiungibile, da determinarsi dalla legge finanziaria, e potranno essere presentate con scadenze annuali.

16. La Commissione provvede a formare le graduatorie delle richieste di concessione, una per ciascun bacino di utenza, secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

17. La Commissione provvede poi ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gli schemi nazionali dei bacini di utenza e delle localizzazioni degli impianti trasmettenti insieme con le graduatorie delle domande di concessione. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni considera, per ciascun bacino di utenza, le varie domande che sono entrate in graduatoria, e, a partire dalla prima, definisce, anche in base alla documentazione di progetto presentata da ciascuna emittente secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione, la struttura di trasmissione relativa al suo bacino di utenza, cioè la localizzazione degli impianti di trasmissione, le aree di servizio, le potenze irradiate, e le frequenze utilizzate, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali in materia di radiocomunicazioni. Lo schema di assegnazione delle frequenze viene trasmesso alla Commissione, che provvede al rilascio delle concessioni. Tutte le assegnazioni di frequenza debbono essere notificate al Registro Internazionale delle frequenze (IFRB). Le assegnazioni di frequenze per le quali è stata avviata la procedura di coordinamento internazionale vengono inserite nel Piano Nazionale di utilizzazione delle frequenze.

18. La gestione tecnica corrente del piano è curata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che annualmente trasmette una Relazione al Presidente delle Camere.

19. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i poteri per garantire l'osservanza dei vincoli di trasmissione stabiliti dal piano e/o dall'atto di concessione.

3.21

POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli

impianti e, per ciascuna di esse, la localizzazione e i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in contemporanea e senza disturbi in ciascuna di dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva».

3.8

POLLICE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione e i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza di ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva».

3.25

POLLICE

Al comma 7, primo periodo dopo la parola «stessi», inserire le seguenti: «ivi compresa la potenza irradiata».

3.1

LIPARI

Al comma 7, dopo le parole: «degli stessi» inserire le seguenti: «in base alla compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica».

3.22

POLLICE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ciascun impianto», inserire le seguenti: «Al fine di predisporre tale piano di assegnazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni vengono istituite due commissioni tecniche, una per l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dalla concessionaria pubblica e dalle associazioni nazionali delle emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi le prime e di un terzo le seconde».

3.59

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di predisporre tale piano, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, vengono istituite due commissioni tecniche, una per

l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dall'ente pubblico per il servizio radiotelevisivo e dalle associazioni nazionali delle emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi le prime e di un terzo le seconde».

3.9

POLLICE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «in dette aree» con le altre: «in contemporanea e senza disturbi in ciascuna di dette aree».

3.60

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, terzo periodo, dopo la parola: «radiodiffusione» inserire le seguenti: «della concessionaria pubblica nonchè».

3.42

VISCONTI, LOTTI, PINNA, GIUSTINELLI, BISSO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di consentire la presenza e di determinare il numero possibile delle emittenti private locali, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza. I bacini di utenza costituiscono i limiti massimi di diffusione dei programmi per le emittenti che operano in ambito locale. Ciascuno di essi risulta dalla aggregazione di più aree di servizio e viene determinato tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, orografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona».

3.10

POLLICE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di consentire la presenza e di determinare il numero possibile delle emittenti private locali, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza. I bacini di utenza costituiscono i limiti massimi di diffusione dei programmi per le emittenti che operano in ambito locale. Ciascuno di essi risulta dalla aggregazione di più aree di servizio e viene determinato tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, orografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona».

3.61

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 8, dopo le parole: «vengono determinati» inserire le seguenti: «dalle Regioni».

3.23

POLLICE

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e la coesistenza del servizio pubblico con una adeguata pluralità di emittenti private locali e nazionali».

3.11

POLLICE

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e la coesistenza del servizio pubblico con una adeguata pluralità di emittenti private locali e nazionali».

3.62

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola «coesistenza», inserire le seguenti: «, in condizioni ottimali di ricezione,».

3.2

LIPARI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti specificatamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quella della provincia; essi possono comprendere più province purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti al fine di garantire l'economicità di impresa. Devono comunque essere previsti non più di tre bacini di utenza di radiodiffusione sonora per ogni bacino di utenza televisiva».

3.26

POLLICE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «devono consentire», inserire le seguenti: «la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e».

3.12

POLLICE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «devono consentire», inserire le seguenti: «la emissione contemporanea del maggior numero possibile di programmi e».

3.63

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola «coesistenza», inserire le seguenti: «, in condizioni ottimali di ascolto,».

3.3

LIPARI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possono coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione alla concessionaria pubblica un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del 30 per cento riguardo a quelli televisivi e del 20 per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzati superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e telecomunicazioni assegna prioritariamente alla concessionaria pubblica un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi alla stessa concessionaria riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti alla concessionaria pubblica e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e alle reti nazionali fa parte integrante del piano nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto

sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.64

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione all'Ente pubblico un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del trenta per cento riguardo a quelli televisivi e del venti per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzabili superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna prioritariamente all'Ente Pubblico un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi allo stesso Ente riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti all'Ente pubblico e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e a quelle nazionali fa parte integrante del piano nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.18

POLLICE

In via subordinata all'emendamento 3.64, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti

locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione alla concessionaria pubblica un numero di programmi tale che, per ciascun bacino e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del trenta per cento riguardo a quelli televisivi e del venti per cento riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi utilizzabili in base al piano nazionale di assegnazione coincida con il numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati all'emittenza privata sono assegnati alla emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei programmi utilizzabili superi tale minimo, i programmi eccedenti sono assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro delle poste e telecomunicazioni assegna prioritariamente alla concessionaria pubblica un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero di programmi alla stessa concessionaria riservati. Il risultato della ripartizione, con l'indicazione degli impianti attribuiti alla concessionaria pubblica e di quelli riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e alle reti nazionali fa parte integrante del piano nazionale di assegnazione e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo».

3.65 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «il numero» con le altre: «il possibile numero».

3.67 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole da: «intendendosi», sino alla fine della lettera, con le altre: «consentite. Si intendono per tali quelle a cui corrispondono assegnazioni di frequenze sul territorio in grado di assicurare il servizio a tutti i bacini di utenza ed in ogni bacino ad almeno il 60 per cento della popolazione;».

3.44 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, BISSO

Al comma 11, lettera a), dopo la parola: «nazionali», aggiungere la seguente: «televisive».

3.37

IL RELATORE

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 60 per cento del territorio nazionale», con le altre: «tutti i bacini di utenza e in ciascun bacino almeno il 60 per cento della popolazione».

3.43

PINNA, GIUSTINELLI, LIBERTINI, VISCONTI,
GAMBINO

Al comma 11, alla lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le altre: «70 per cento».

3.66

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) il numero di reti nazionali radiofoniche che è pari al 30 per cento del numero dei programmi chiaramente ricevibili, sulla base delle frequenze disponibili, nel bacino di utenza più piccolo; la diffusione delle reti nazionali radiofoniche deve coprire almeno il 60 per cento del territorio nazionale».

3.38

IL RELATORE

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il possibile numero delle emittenti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.

3.13

POLLICE

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il possibile numero delle emittenti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione sia limitata all'interno del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi».

3.68

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole da: «la cui» sino alla fine del periodo con le altre: «a cui corrispondono assegnazioni di frequenze sul territorio in grado di assicurare il servizio, almeno al 70 per cento della popolazione residente nel bacino di utenza;».

3.45 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, GAMBINO

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «del territorio compreso», con le altre: «della popolazione residente».

3.46 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, GAMBINO, SENESI

Al comma 11, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il territorio nazionale non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per l'emittenza televisiva e in meno di quaranta per quella radiofonica».

3.14 POLLICE

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora il numero delle emittenti e reti locali è pari in ciascun bacino al numero dei programmi chiaramente ricevibili, determinato dalle frequenze disponibili e da quelle assegnate ai sensi della presente lettera alla radiodiffusione sonora in ambito nazionale».

3.39 IL RELATORE

Al comma 11, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti locali che è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti locali».

3.19 POLLICE

Al comma 11 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti locali che è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti locali».

3.70 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Il possibile numero delle reti nazionali e delle emittenti e delle reti locali è stabilito in modo tale da garantire che in ogni bacino di utenza almeno il 65 per cento dei programmi riservati all'emittenza privata sia assegnato alle emittenti e alle reti locali».

3.15

POLLICE

Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) per ogni assegnazione di frequenza la rete nazionale, regionale o locale di appartenenza nonchè il soggetto concessionario pubblico o privato o assegnatario che ha titolo per la sua utilizzazione nonchè l'eventuale appartenenza ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2».

3.47

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Vista la esiguità delle risorse e l'alto numero dei soggetti che eserciscono l'attività di radiodiffusione sonora all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente a questo settore, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, ripartisce le risorse determinate dal piano stesso tra emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali ed emittenti nazionali sia a carattere commerciale che comunitario secondo i parametri di cui alle lettere seguenti:

a) la suddivisione delle risorse di radiodiffusione sonora, per quanto attiene l'emittenza privata, sul territorio nazionale ed in ciascun bacino è effettuata assumendo, come numero di programmi disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di programmi resi disponibili dal piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino;

b) una volta determinato il numero minimo di programmi disponibili, con le modalità di cui al comma precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna fino al 30 per cento dei programmi alla radiodiffusione sonora a carattere nazionale sia per l'attività commerciale che per quella comunitaria;

c) in ciascun bacino per il quale il numero di programmi reso disponibile dal piano nazionale di assegnazione superi il minimo di cui al comma 3, i programmi eccedenti sono assegnati all'emittenza locale;

d) sono assegnati alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario sia nazionale che locale fino al 30 per cento dei programmi disponibili».

3.35

MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Limitatamente al settore della radiodiffusione sonora, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, una volta definito il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ripartisce le risorse determinate dal piano stesso tra emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti locali ed emittenti nazionali sia a carattere commerciale che comunitario secondo i parametri di cui alle lettere seguenti, al fine di determinare le risorse di ascolto disponibili per la radiodiffusione sonora in ciascun bacino, rappresentate dal numero di programmi radiofonici che possono utilmente essere ricevuti nel bacino stesso:

a) una volta confermate le risorse di pertinenza della concessionaria pubblica, così come previsto dalla convenzione in vigore all'atto della presente legge, per quanto attiene alla emittenza privata, la suddivisione delle risorse di ascolto radiodiffusione sonora, così come sopra definite, sul territorio nazionale ed in ciascun bacino, è effettuata assumendo, come numero di risorse di ascolto disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di risorse rese disponibili dal piano nazionale di assegnazione in ciascun bacino;

b) una volta determinato il numero minimo di risorse di ascolto disponibili, con le modalità di cui alla lettera precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni assegna fino al 30 per cento delle risorse alla radiodiffusione sonora a carattere nazionale sia per l'attività commerciale che per quella comunitaria, con la garanzia dei programmi in essere alla data della presente legge;

c) in ciascun bacino per il quale il numero delle risorse di ascolto rese disponibili dal piano nazionale di assegnazione superi il minimo di cui alla lettera a), nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera b), i programmi eccedenti sono assegnati all'emittenza locale, a carattere commerciale e comunitario;

d) nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b) e c) spetteranno alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario, sia nazionale che locale, fino al massimo del 30 per cento delle risorse di ascolto disponibili.

3.48

SERRI, PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, CANNATA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il territorio nazionale non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per l'emittenza televisiva e in meno di quaranta per quella radiofonica».

3.69

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 12, dopo le parole: «reti private» inserire le seguenti: «costituite anteriormente al 1° luglio 1988».

3.27 (Nuovo testo)

POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «o reti private» inserire le seguenti: «e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano per i servizi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

3.32

RIZ, RUBNER

Al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Ministero è tenuto, nella redazione del piano, ad attenersi alle proposte formulate dalle Regioni e dalle province autonome ai sensi del presente comma».

3.49

VISCONTI, BISSO, CANNATA, GIUSTINELLI,
PINNA

Sopprimere il comma 14.

3.28

IL RELATORE

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige il piano di assegnazione delle frequenze e acquisisce sullo stesso il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, senza che siano intervenuti i pareri, essi si intendono resi in senso favorevole».

3.16

POLLICE

Al comma 14, dopo le parole: «è redatto» inserire le seguenti: «, su parere conforme del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria,».

3.71

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 14, dopo la parola: «Regioni» inserire le seguenti: «comprese quelle».

3.50

VISCONTI, GIUSTINELLI, CANNATA, PINNA, GAROFALO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole».

3.29

IL RELATORE

Al comma 15, dopo la parola: «redige» inserire le seguenti: «, su parere conforme del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria,».

3.17

POLLICE

Al comma 15, dopo le parole: «sottoposto al parere» inserire le seguenti: «delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.72

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 15, dopo la parola «automazione», inserire le seguenti: «nonchè al parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

3.4

LIPARI

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «e previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano per i servizi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691».

3.33

RIZ, RUBNER

Al comma 17, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «anno».

3.51

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, GAMBINO

Al comma 17, sopprimere le parole: «ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità».

3.73

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 3.73, al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ottenga il parere favorevole delle

competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

3.74 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 19, sostituire le parole: «Ai presidenti delle Camere» con le altre: «alla Commissione parlamentare per la vigilanza degli indirizzi per i sistemi radiotelevisivi».

3.52 MACALUSO, PINNA, GIUSTINELLI, NESPOLO, NOCCHI

Sopprimere il comma 20.

3.75 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 20, sostituire le parole: «l'istituzione di impianti che» con le altre: «il ridimensionamento di impianti che comunque».

3.53 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, LOTTI, BISSO

Al comma 20, sopprimere le parole: «e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche».

3.36 MARIOTTI, MARNIGA

Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«In sede di piano di assegnazione, è comunque riservata alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi chiaramente ricevibili».

3.77 IL RELATORE

Ricordo che nella seduta notturna di mercoledì 14 marzo il relatore si era pronunciato sugli emendamenti presentati all'articolo 3 con esclusione di quelli relativi al comma 11, dei quali era stato deciso l'accantonamento. Invito pertanto il relatore, senatore Golfari, ad esprimere il parere della Commissione anche su tali emendamenti.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.64, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, il parere del relatore è negativo perchè la logica che propone tale emendamento è sostanzialmente diversa da quella proposta dal testo del Governo. I

proponenti praticamente suggeriscono che sia riservata nei criteri di assegnazione delle risorse di ascolto la priorità al servizio pubblico, in secondo luogo all'emittenza locale ed in terzo luogo all'emittenza nazionale. Il testo del Governo, accettato dalla Commissione, formula invece una priorità diversa, ponendo al primo posto il servizio pubblico ed al secondo l'emittenza locale e nazionale insieme, perchè altrimenti vi è il pericolo di spreco di risorse. Pertanto, la pianificazione va ipotizzata insieme. In terzo luogo, si prevede un'attenzione - ed in questo senso si esprime l'emendamento 3.77 da me presentato - particolare alla radiofonia che verrà quantificata nel 70 per cento in ogni bacino. Per questi motivi esprimo parere negativo.

Il parere è ugualmente contrario sull'emendamento 3.18, del senatore Pollice, che propone la stessa logica salvo il prevedere invece che il 70 il 60 per cento. Parere ugualmente negativo esprimo sull'emendamento 3.65, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, analogo all'emendamento 3.18 già citato.

Il parere è inoltre negativo sull'emendamento 3.67, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori. Le parole «il possibile numero» esistevano già nel testo originario del Governo, che però è stato riformulato in Commissione con l'eliminazione dell'aggettivo «possibile».

Circa l'emendamento 3.44, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, c'è da dire che con esso si vorrebbe inserire il criterio della popolazione al posto del criterio del territorio. La Commissione ha accettato invece di tener fermo il criterio del territorio per l'evidente ragione che da tale criterio consegue un'illuminazione più estesa. Il caso limite potrebbe essere quello della regione Lazio, senatore Pinna. Infatti, il Lazio, con 5 milioni di abitanti, utilizzando il criterio del 60 per cento della popolazione, vedrebbe l'illuminazione coprire soltanto una quota della popolazione pari a 3 milioni, cioè alla città di Roma, e non al resto della regione costituito dai rimanenti 2 milioni.

Il territorio invece, considerato al 60 per cento su una superficie totale del Lazio pari a 1.720.000 ettari, corrisponderebbe ad una illuminazione di 1.032.000 ettari, vale a dire a tutta la pianura più tutta la collina. Quindi è molto più esteso il criterio del territorio anzichè quello della popolazione. Per cui il mio parere è negativo rispetto all'emendamento 3.44.

Ritiro l'emendamento 3.37 da me presentato e, per quanto concerne gli altri miei emendamenti 3.38 e 3.39, essi debbono intendersi riformulati nel nuovo emendamento 3.77 che è stato già presentato.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 3.43 del senatore Pinna e di altri senatori per la stessa ragione già evidenziata prima; si vorrebbe cioè introdurre il criterio della popolazione in luogo di quello del territorio.

L'emendamento 3.66, del collega Strik Lievers e di altri senatori, proponendo una percentuale del 70 per cento risulta più rigido rispetto alla soluzione prescelta in Commissione.

Come già detto, l'emendamento 3.38 del relatore è stato ritirato e riformulato in un nuovo emendamento.

Passando al 3.13 del senatore Pollice, va rilevato che in questo caso scompare la percentuale del 70 per cento e si introduce una norma più

rigida. La Commissione però ha adottato un criterio più flessibile. Lo stesso concetto vale per il successivo emendamento 3.68 e quindi il parere è ugualmente negativo.

Il criterio della popolazione viene di nuovo proposto con l'emendamento 3.45 e con il successivo 3.46 del senatore Pinna e di altri senatori del suo Gruppo. Come già detto in precedenza, il mio parere è negativo, in quanto la Commissione ha preferito fare riferimento al territorio.

A proposito dell'emendamento 3.14 del collega Pollice, faccio presente che il territorio nazionale potrà effettivamente essere suddiviso in 15 bacini per l'emittenza televisiva e in 40 per quella radiofonica. Il ragionamento è interessante. Non sono in grado di accogliere tale proposta, però vorrei pregare il collega Pollice di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrà essere orientativo ai fini di adottare questa soluzione, la quale potrebbe essere esaminata con buona predisposizione. In ogni caso il parere sull'emendamento 3.14 è negativo.

Ricordo ancora che l'emendamento 3.39 del relatore è stato ritirato in quanto riformulato in un nuovo testo.

Tornando al senatore Pollice, la riserva del 65 per cento alle emittenze locali, presente nel suo emendamento 3.19, non sembra congrua, perchè, a fronte di 9 emittenti nazionali, dovremmo averne 17 private con un totale di 25 programmi da captare nel televisore di casa, e questo non sempre è possibile. Pertanto è meglio lasciare una disciplina più flessibile in sede di assegnazione delle concessioni e di piano della illuminazione. Peraltro, quando si parla di emittenti locali, cosa si intende? Si parla delle emittenti da sole o in circuito, da sole o in collegamento? Questo aspetto andrebbe precisato meglio e perciò il mio parere è contrario. Lo stesso concetto del resto va applicato all'emendamento 3.70 e quindi il parere è ancora contrario. Identico ragionamento vale per l'emendamento 3.15.

Per quanto concerne l'emendamento 3.47, del collega Pinna e di altri senatori, la Commissione non ha ritenuto necessario l'inserimento di questa norma nel testo del disegno di legge, per cui il mio parere è negativo.

Invito invece i colleghi Mariotti e Marniga a ritirare l'emendamento 3.35, in quanto assorbito nella riformulazione degli emendamenti del relatore. Lo stesso invito vale per il senatore Serri e i suoi colleghi di Gruppo che hanno presentato l'emendamento 3.48, volto ad inserire il comma 11-bis, in quanto l'emendamento riformulato del relatore comprende anche questa materia.

L'emendamento 3.69 riguarda lo stesso oggetto trattato nel 3.14 del collega Pollice, quindi il parere è negativo.

Invece, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.27 nel nuovo testo, sempre del collega Pollice.

Parere negativo sugli emendamenti 3.32 e 3.49.

Mi pare di aver già espresso il parere su questi altri emendamenti. Penso perciò di aver concluso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, il parere espresso dal relatore è per molti emendamenti così puntuale e dettagliato che mi consente, senza mancare di rispetto ai presentatori, di limitarmi ad associarmi al parere del relatore.

Nel dare parere sull'emendamento 3.41, vorrei premettere che con il comma 3 dell'articolo 3 si tratta del piano di ripartizione delle frequenze e che per piano di ripartizione si intende la suddivisione delle frequenze fra quelle destinate ai servizi pubblici (Ministero della difesa, protezione civile e quant'altro) e quelle riservate alle emittenti pubblica e private. Di conseguenza mi pare che inserire in un discorso di piano di ripartizione delle frequenze il coordinamento nazionale dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo non sia proprio, e rispetto alla necessità di rivedere con urgenza il piano vigente e rispetto alla sostanza del piano stesso. Il parere è dunque negativo.

Stessa argomentazione per il parere negativo sull'emendamento 3.40: stabilire quale deve essere l'area destinata ai servizi pubblici e quella destinata alle emittenti pubblica e private, immettendo nella redazione del piano la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni delle emittenti private, mi sembra significhi dare al piano di ripartizione un aspetto di contrattazione che non deve avere. Il piano di ripartizione deve essere predisposto dall'amministrazione pubblica tenendo conto delle esigenze dei servizi pubblici e degli spazi che possono essere riservati alle emittenti private. Vorrei a questo riguardo far notare che una norma stabilisce che, di fronte a particolari circostanze, ad esigenze sopravvenute e per un periodo di tempo legato al permanere di quelle circostanze, può essere chiesto alle emittenti private di non utilizzare la frequenza, da assegnare in quella ipotesi (come in caso di calamità) al servizio pubblico.

Parere negativo per le stesse ragioni sull'emendamento 3.24. Per le stesse motivazioni esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.30, 3.34, 3.54, 3.55.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, francamente non capisco cosa c'entri il Garante con il piano di ripartizione delle frequenze. Il Garante a me sembra debba avere altre funzioni, ne ha già molte e non l'appesantirei anche con questa. Parere negativo dunque all'emendamento 3.5 e all'emendamento 3.56 in sostanza identico, tanto più che si tratta di «conforme parere del Garante».

Parere negativo all'emendamento 3.6, tra l'altro legato alla istituzione di un ulteriore organo che è la Commissione nazionale per le comunicazioni.

Parere negativo all'emendamento 3.31 e anche all'emendamento 3.7: le competenti Commissioni della Camera e del Senato non mi sembrano la sede per valutare il piano di ripartizione.

Per le stesse ragioni parere negativo all'emendamento 3.57, che è identico al precedente. Non comprendo perchè si debba eliminare l'ipotesi che il Ministero delle poste e telecomunicazioni sia di fronte alla necessità di rivedere il piano di ripartizione: ci possono essere accordi internazionali che intervengono successivamente al piano di ripartizione stesso, ci possono essere esigenze di servizi pubblici non previsti e quindi esprimo parere negativo all'eliminazione di quel comma, prevista con l'emendamento 3.76.

Per le ragioni già dette parere negativo all'emendamento 3.58.

Parere negativo sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.8, 3.25.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, del senatore Lipari, i tecnici mi hanno spiegato che i parametri radioelettrici sono la potenza irradiata, la direzionalità del segnale e l'angolazione del segnale, anche in relazione all'altezza del ripetitore o trasmettitore. Quindi l'emendamento, se il senatore Lipari mi consente di usare il linguaggio dei giuristi, mi sembra ultroneo.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 3.22 perchè è ripreso dal successivo articolo 4 nonchè sull'emendamento 3.59 che addirittura prevede due commissioni tecniche per redigere il piano. Parere negativo anche per l'emendamento 3.9 e per l'emendamento 3.60; circa l'emendamento 3.42, non vedo la necessità della specificazione: «della concessionaria pubblica nonchè» poichè anche la concessionaria pubblica, sia pure con un rapporto retto dalla convenzione, è una concessionaria e pertanto l'espressione usata mi sembra congrua.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.10, 3.61 e 3.23. Il Governo si ripromette di presentare, anzi ha già presentato e depositato, un emendamento tendente a diminuire i tempi di redazione del piano di assegnazione, dell'emanazione del regolamento e del rilascio della concessione. Nel momento in cui questi tempi venissero appesantiti da un parere o addirittura da una intesa delle regioni, non solo non sarebbe possibile questa riduzione ma forse non sarebbe neanche possibile il rispetto dei tempi precedentemente previsti.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.11 e 3.62. Vorrei far notare al senatore Lipari, in relazione all'emendamento 3.2, che se si dice: «, in condizioni ottimali di ricezione, », si adopera un termine che intanto è tecnicamente non definito e tra l'altro potrebbe essere tecnicamente troppo vincolante. Le condizioni orografiche del territorio sulle quali si riceve il segnale, le zone marginali, non consentono sempre condizioni ottimali. Si dovrebbe fare riferimento, tra l'altro, a parametri che potevano essere quelli del 1975 quando l'emittenza era soltanto quella pubblica e molto più limitata; oggi, se dicessimo «condizioni ottimali» praticamente impediremmo la trasmissione del segnale perchè condizioni ottimali su tutto il territorio non sono tecnicamente perseguibili neanche dalla stessa concessionaria pubblica.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 3.26 per le ragioni ricordate dal relatore, nonchè sugli emendamenti 3.12 e 3.63. Mi associo alle ragioni già dette per quanto riguarda il no all'emendamento 3.3; esprimo parere negativo anche sugli emendamenti 3.64, 3.18, 3.65, 3.67 e 3.44. L'emendamento 3.37 è stato ritirato dal relatore.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.43 e 3.66; l'emendamento 3.38 è stato ritirato ed assorbito da un nuovo emendamento riformulato sul quale esprimerò il parere successivamente. Esprimo parere negativo anche sugli emendamenti 3.13, 3.68, 3.45, 3.46 e 3.14. L'emendamento 3.39 è stato ritirato dal relatore ed è stato riformulato.

L'emendamento 3.19 mi sembra che, per quanto riguarda la radiofonia, sia assorbito, sia pure con una percentuale diversa ma anzi più a favore delle emittenti locali, dall'emendamento riformulato dal

relatore. Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.70, 3.15 e 3.47.

Invito i presentatori dell'emendamento 3.35 a ritirarlo in relazione all'emendamento presentato dal relatore. Parere negativo anche sugli emendamenti 3.48, 3.69, 3.27, 3.32 e 3.49.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.28 esprimo parere favorevole anche per ragioni di rapidità nella redazione del piano di assegnazione nei tempi di attuazione della legge, così come ho già avuto modo di dire.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.16, 3.71 e 3.50. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.29 presentato dal relatore, negativo sugli emendamenti 3.17, 3.72, 3.4, 3.33, 3.51, 3.73, 3.74, 3.52, 3.75, 3.53, 3.36.

C'è poi l'emendamento presentato dal relatore. La precedente formulazione dell'emendamento presentato dal relatore tecnicamente poteva determinare conseguenze del tutto negative; cioè in effetti si faceva riferimento al bacino minore, che non è ancora determinato e su quel bacino minore si misurava la percentuale: a me sembra, se si vuole riservare, per quanto attiene la radiodiffusione sonora in ambito locale, un congruo numero di frequenze, che la formulazione della riserva del 70 per cento dei programmi chiaramente recepibili in ogni bacino di utenza sia una formulazione tecnicamente esatta e che raggiunge i fini che si vogliono perseguire.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei si è reso conto che anche l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pollice, nel nuovo testo, è rientrato nel suo parere contrario, mentre il relatore era favorevole? Mantiene questo parere contrario?

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sì, Presidente. Per quanto concerne l'emendamento 3.27, vorrei far riflettere sul fatto che è possibile inserire un criterio di questo genere, cioè della costituzione anteriore al 1° luglio 1988 per quanto attiene (qui siamo al comma 12) particolari tipi di emittenti. Mi riferisco ad esempio alle emittenti a carattere comunitario, che potrebbero costituirsi nelle more dell'approvazione della legge, in modo poi da mimetizzare emittenti commerciali; ma per quanto attiene il comma 12, questo comma riguarda lo schema di piano di assegnazione, e il piano di assegnazione è redatto in modo tale per cui la concessione e l'assegnazione successiva avvengono sulla base del censimento del 1984 opportunamente integrato dai dati che risulteranno dalle domande presentate con gli stessi elementi di quel censimento, sessanta giorni dopo l'approvazione della legge. Questa costituzione anteriore al 1° luglio 1988 per tutte le emittenti mi sembra di difficile accertamento, quindi come Governo darei parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore Giustini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dai senatori Riz e Rubner.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, identico all'emendamento 3.54, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

MARNIGA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.34.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 3.54, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pollice, sostanzialmente identico all'emendamento 3.56, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dai senatori Riz e Rubner.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.57, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lipari.

LIPARI. Lo ritiro in relazione ai chiarimenti del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.59, presentato dal senatore Strik Lievers e di altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.60, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.61, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pollice identico all'emendamento 3.62, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lipari.

Il relatore, pur dichiarandosi contrario, chiedeva subordinatamente di modificare la dizione. Il Governo si è dichiarato contrario.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.2 ed anche in relazione all'emendamento 3.3, prendo atto delle considerazioni del Governo: certamente con le espressioni «ottimali» non si può intendere «tali da essere identiche in tutte le zone». Le zone con diverse caratteristiche orografiche evidentemente hanno necessità di diverse condizioni. Mi domando - e lo chiedo anche al relatore - se, adeguando questo emendamento alle formulazioni degli altri presentati dal relatore, non si potrebbe dire «in quanto chiaramente ricevibili». Questa espressione, ripeto, è del tutto collimante a quella usata dal relatore negli altri suoi emendamenti e viene incontro alle indicazioni del Governo.

In sostanza, i testi degli emendamenti 3.2 e 3.3 verrebbero così riformulati:

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «reti», inserire le seguenti: «in quanto chiaramente ricevibili».

3.2

LIPARI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «reti», inserire le seguenti: «, chiaramente ricevibili,».

3.3

LIPARI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Ministro a pronunciarsi sui nuovi testi proposti dal senatore Lipari.

GOLFARI, *relatore*. Si può accettare la formulazione proposta.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dal senatore Lipari, anche se ho l'impressione che essa, per l'ampiezza di interpretazione che presenta, sia abbastanza ininfluente nell'ambito del provvedimento. Il Governo pertanto si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lipari, nella nuova formulazione proposta dal presentatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, 3.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.63, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Lipari, cui è stata apportata dal presentatore la medesima correzione di cui al precedente emendamento 3.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.65, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.44, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.37.

Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.66, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.38, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.68, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.39, presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 3.70, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, nei cui confronti c'è un esplicito invito del relatore e del Governo ai presentatori a ritirarlo. Chiedo pertanto ai presentatori se intendano mantenerlo.

MARIOTTI. Anche a nome del collega Marniga, accolgo l'invito rivoltoci e ritiro l'emendamento.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale fa proprio l'emendamento testè ritirato.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Facciamo nostro l'emendamento 3.35.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, mi sembrava di aver sentito che il relatore avesse dichiarato che il contenuto di questo emendamento era assorbito nella formulazione del proprio emendamento. Non vorrei che un voto sull'emendamento 3.35 precludesse la possibilità di votare quello del relatore.

PRESIDENTE. Naturalmente, qualora venisse approvato, l'emendamento 3.35 precluderebbe la votazione dell'altro, il 3.77, il cui testo è stato distribuito.

Ad ogni modo, non posso non porre in votazione l'emendamento 3.35.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Chiediamo che l'emendamento che abbiamo fatto nostro venga posto in votazione. Non ci interessa l'emendamento del relatore: vogliamo votare sull'emendamento 3.35.

PRESIDENTE. È quanto mi accingevo a disporre.

Metto ai voti l'emendamento 3.35, ritirato dai presentatori, senatori Mariotti e Marniga, e poi fatto proprio dai senatori del Gruppo comunista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Non è approvato.

POZZO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

PINNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, mi sembra sia stato proposto dal relatore il ritiro di questo emendamento in vista di una riformulazione da parte dello stesso relatore del testo con l'emendamento 3.77. Considerata questa riformulazione, pertanto ritiriamo l'emendamento 3.48.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77, presentato dal relatore.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, avrei preferito l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Mariotti o dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista sulla radiofonia. Con questo emendamento, comunque, si viene sostanzialmente a recepire un criterio che avevamo proposto con l'emendamento 3.65 per tutto il sistema. Con l'emendamento del relatore lo si propone soltanto per quanto riguarda la radiofonia: è già di per sé un passo positivo, anche se non si capisce per quale ragione non si sia voluti essere coerenti ed introdurre sull'intero sistema, sia per la parte radiofonica che per la parte radiotelevisiva, il medesimo criterio.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, poichè l'emendamento proposto dal relatore dovrebbe assorbire anche la materia considerata dall'emendamento testè ritirato dal nostro Gruppo, mi pongo il problema di quale sia il significato delle parole: «l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi chiaramente ricevibili». Vorrei allora chiedere alla cortesia del relatore di chiarire il significato di questa espressione, altrimenti non si riesce ad intendere quali sono le risorse che vengono riservate alle emittenti radiofoniche locali.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, vuole dare una risposta a questa richiesta di chiarimento?

GOLFARI, *relatore*. Certamente, signor Presidente. L'emendamento da me proposto è esattamente il riassunto, forse un po' troppo sintetico, degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e dai senatori Mariotti e Marniga, che sono stati ritirati. Non vi è alcuna diversità di sostanza: è soltanto tecnicamente meglio formulato, in accordo con i tecnici del Ministero. Per questa ragione l'altra sera era stata sospesa la seduta, in quanto vi era da fare una verifica tecnica su questo problema.

FIORI. Ma non si capisce, senatore Golfari!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.69, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27, nel nuovo testo.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, in precedenza ho preso un abbaglio e ne chiedo scusa. La data del 1° luglio 1988 si riferisce alle associazioni nazionali e non alle emittenti. Pertanto, se mi è consentito, vorrei modificare il parere del Governo sull'emendamento del senatore Pollice, che diventa un parere positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.27, nel nuovo testo, presentato dal senatore Pollice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dai senatori Riz e Rubner.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Vorrei dire che già il disegno di legge al nostro esame esclude quasi completamente un ruolo delle regioni nella gestione delle radiofrequenze. Questo emendamento del relatore risulta, se possibile, peggiorativo rispetto al testo originario. Era previsto infatti che, quanto meno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, fosse consentita l'espressione di una intesa col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sia pure limitata alle indicazioni delle localizzazioni degli impianti. L'emendamento del relatore sopprime anche questa possibilità, trascurando precise competenze specifiche in materia urbanistica.

Per queste ragioni preannuncio il voto contrario del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal relatore.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.16, presentato dal senatore Pollice, 3.71, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, e 3.50, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal relatore.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.17, presentato dal senatore Pollice, 3.72, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, e 3.4, presentato dal senatore Lipari.

Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dai senatori Riz e Rubner.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.73, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.74, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Vorrei intanto fare presente, affinché possa risultare agli atti, che c'è un errore nella formulazione di questo emendamento, che dovrebbe essere letto nel seguente modo: «al comma 19, sostituire le parole: "Ai presidenti delle Camere" con le altre: "alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"».

Colgo l'occasione per dire anche che voteremo favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, nella formulazione ora precisata dal senatore Giustinelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.75, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai senatori Mariotti e Marniga se intendono mantenere l'emendamento 3.36.

MARIOTTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Esaurita la votazione degli emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 3.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, l'articolo 3 ci sembra un articolo-chiave di tutto il disegno di legge, soprattutto perchè definisce i bacini di utenza, anche se si tratta di una definizione estremamente flessibile che lascia ampio spazio alla discrezionalità. I bacini di utenza infatti sono costituiti dall'aggregazione di più aree di servizio, tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita (entità numerica che però in legge non è definita), della distribuzione della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali. Ci sembrano tutti questi criteri estremamente indefiniti.

A ciò va aggiunto che non riusciamo a darci ragione di che tipo di definizione sia quella di un bacino che può coincidere o con il territorio di una regione o con il territorio di più regioni o col territorio di parti di una stessa regione o di parti di regioni diverse. Rispetto a quest'ampia discrezionalità riservata al Ministro, alle regioni per contro non è consentito - come ho detto nell'illustrare un precedente emendamento - di andare oltre la facoltà di formulare ipotesi di delimitazioni diverse e tutto ciò entro il limite stretto di sessanta giorni.

Inoltre, la facoltà riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di realizzare l'intesa con il Ministero circa l'ubicazione degli impianti è stata esclusa dall'emendamento del relatore che è stato poc'anzi votato.

Questo ci sembra un atto che aggrava il segno centralistico della legge che potrebbe generare contenziosi in materia urbanistica con le regioni a statuto speciale e le province autonome. In sostanza, tutto ciò che compete la comunicazione radiotelevisiva, secondo lo spirito di questa legge, sembra debba irradiarsi dal centro.

Altro aspetto che ci induce ad un giudizio critico sta nel fatto che il Ministro può aggiornare il piano di ripartizione e quello di assegnazione ogni cinque anni, cioè entro un lasso di tempo lunghissimo. Però, allo stesso tempo, può anche aggiornarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Inoltre, escludendo questi due estremi, il Ministro può allo stesso tempo decidere la soppressione o l'istituzione di nuovi impianti e può farlo a condizione che non venga modificato l'equilibrio della struttura del piano. Il problema che poniamo è questo: chi stabilisce l'equilibrio della struttura del piano se non il Ministro stesso?

L'ultimo aspetto riguarda il fatto che il piano deve indicare il numero di reti nazionali e per rete nazionale si intende quella che irradia almeno il 60 per cento del territorio. Anche in questo caso, mancando un parametro numerico riferito alla popolazione, come noi abbiamo proposto, si potranno avere reti nazionali più o meno appetibili a discrezione di chi le delimiterà. L'intreccio di due parametri - popolazione e territorio - contrariamente a quanto sosteneva poc'anzi il relatore avrebbe invece consentito l'individuazione di reti nazionali più equilibrate e dalle caratteristiche certe. Invece, il solo riferimento alla popolazione consente un eccessivo margine di discrezionalità.

Per questo insieme di motivi, preannuncio il voto contrario del Gruppo comunista sull'articolo in discussione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, farò soltanto un annuncio di voto contrario per le ragioni che si possono desumere dai miei ripetuti interventi a proposito di questo articolo.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevoli senatori, annuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano. C'è una giustificazione di fondo del nostro voto. L'articolo 3 è permeato dal principio di ritornare al fallimento, già presente con le consultazioni dei consigli regionali della RAI, per dare programmazione e avvio a quella che dovrebbe essere la nuova pianificazione del settore. È questo uno dei motivi, se non il principale, per il quale diciamo no a questo articolo.

Però, c'è un altro motivo che avrei desiderato sentire spiegato dal collega Golfari. Nella relazione generale si dice che nel dare priorità all'esercizio pubblico della televisione si tiene conto dei motivi ispiratori negando a coloro che nell'ambito nazionale potrebbero diventare quello che sono diventati oggi i *network*, di poter acquisire queste possibilità. Si dice che i privati potranno godere di condizioni preferenziali se esercenti alla data dell'entrata in vigore della legge, ma che a regime, la concessione non conferirà diritti ad alcuno dei richiedenti, dovendosi sempre valutare da parte dell'amministrazione i requisiti degli stessi richiedenti. Riteniamo che ciò sia contrario ai principi di parità ed anche ai principi costituzionali.

Per questi motivi noi esprimiamo il nostro voto negativo sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norme urbanistiche)

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 17 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati, dalla concessionaria pubblica ovvero dalle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al

periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 35, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 15 dell'articolo 17, della concessione per servizio pubblico ovvero della concessione per i servizi di telecomunicazione con riferimento alle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero alle società concessionarie di servizi di telecomunicazione eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 35.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Collegamenti di telecomunicazione e impianti di radiodiffusione)

1. La concessione di cui all'articolo 17 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per ottenere i collegamenti di

telecomunicazione necessari a coprire l'area servita, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.

2. Società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico possono realizzare, installare o acquisire collegamenti di telecomunicazione e impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 e dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

3. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti ad utilizzare i collegamenti e gli impianti indicati al comma 2, salva dichiarazione di indisponibilità degli stessi collegamenti e impianti da parte delle società di cui al comma 2. Le modalità di accertamento della disponibilità, le tariffe e le altre condizioni di utilizzo sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «a società» inserire le seguenti: «per azioni a prevalente partecipazione pubblica».

5.7/1 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, LOTTI, GALEOTTI, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la parola: «ottenere» con le seguenti: «richiedere a società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico la realizzazione o l'utilizzo dei».

5.7 IL RELATORE

A comma 1, sostituire le parole, «collegamenti di telecomunicazione» con le altre: «servizi di telecomunicazione e radiodiffusione».

5.1 LIBERTINI, VISCONTI, PINNA, GIUSTINELLI, LOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «servita», con le altre: «da servire».

5.2 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, GAMBINO, LIBERTINI

Al comma 2, premettere le parole: «La società concessionaria e le».

5.3 GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, CALLARI GALLI, NESPOLO, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «i collegamenti e», e dopo la parola: «impianti» inserire le seguenti: «di radiodiffusione».

5.4 VISCONTI, PINNA, GAMBINO, GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

5.8

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «salva dichiarazione di indisponibilità dei mezzi stessi» con le altre: «salva l'indisponibilità dei mezzi stessi».

5.5

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico».

5.9

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «le tariffe», inserire le seguenti: «, i criteri di priorità».

5.10

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti di cui all'articolo 17 di continuare ad utilizzare i mezzi trasmissivi regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e di attivare gli ulteriori collegamenti tecnici che occorrono alle aggregazioni funzionali di reti locali convertibili in reti nazionali, per estendere la diffusione sull'intero territorio nazionale o su parte di esso».

5.6

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 5.7, signor Presidente, viene ritirato, mentre si mantengono gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.10 perchè la formulazione, che non modifica la sostanza, è più chiara.

* LIBERTINI. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo sull'articolo 5. In particolare, vorrei sottolineare al Ministro che, con gli emendamenti del relatore, e se verranno respinti i nostri emendamenti, si determinerà una situazione nuova di grande rilievo che non potrà essere considerata un particolare accessorio di questa legge, in quanto è più generale, perchè si aprirà la strada alla privatizzazione degli impianti. Il Ministro è al corrente di una discussione che si è svolta per lungo tempo nel campo delle telecomunicazioni e che un ampio arco di forze di cui noi facciamo parte è favorevole alla liberalizzazione dei terminali, a processi di

apertura al mercato in questo senso, ma la condizione è che gli impianti di base siano in mano pubblica. Questa è una garanzia fondamentale che non riguarda solo l'argomento di cui stiamo parlando, ma l'insieme degli impianti di telecomunicazione, cioè le forme di comunicazione essenziali in una società moderna.

I nostri emendamenti cercano di sbarrare la strada a questo tentativo che nell'emendamento del relatore è abbastanza implicito ma leggibile e cercano di ribadire il concetto che l'insieme degli impianti deve essere in mano a società pubbliche, o almeno che deve esserci una maggioranza pubblica. Rimane il problema, come lei sa, se per gli impianti di telecomunicazione si dovrà andare ad una aggregazione in un unico agglomerato pubblico oppure se debbano essere ripartiti tra la RAI ed altri agglomerati pubblici. Ma, signor Ministro, vorrei ricordarle che la strada che l'emendamento del relatore apre è contraddittoria con l'indirizzo che mi pareva stessimo seguendo a proposito della riforma delle telecomunicazioni. Vorrei sottolineare ai colleghi il grande rilievo di questi nostri emendamenti e della questione, che non può essere presentata come secondaria e che viceversa corre il rischio di sfuggire a molti colleghi presenti.

Quindi io mi rivolgo al Ministro, in particolare, per il rapporto che si è stabilito con lui durante la discussione sulla riforma delle telecomunicazioni e ai colleghi della Democrazia cristiana e del Partito socialista che sono più sensibili al ruolo del «pubblico» nel controllo degli impianti, che sono una chiave del sistema che non può essere lasciata in mani private.

SANESI. Signor Presidente, i nostri due emendamenti sono riferiti ai commi 3 e 4.

Per quello che riguarda l'emendamento 5.5, relativo al comma 3, è razionale che siano utilizzati, in linea di principio, i collegamenti pubblici se disponibili; nel caso contrario, è bene che l'indisponibilità sia accertata con ogni mezzo per evitare che l'inerzia dell'amministrazione nel riconoscerla possa bloccare il procedimento. Mi sembra un emendamento che ha una sua logica.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.6, io direi che occorre prevedere in via transitoria che le emittenti coordinate ai fini di una programmazione nazionale registrata (è l'articolo 3 della legge n. 10, senatore Golfari) possano attivare senza indugio i collegamenti necessari per estendere la diffusione sull'intero territorio e per eliminare la necessità di utilizzare più punti di emissione e quindi di registrare preventivamente i programmi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, la logica dell'articolo 5 è molto chiara. La concessione dà titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazione: chi ha la concessione ha titolo per ottenere questi collegamenti. Se non esiste la disponibilità degli impianti pubblici, si può procedere ad impiantare anche collegamenti di tipo privato; se esiste l'impianto pubblico per i collegamenti di telecomunicazione, si

deve usufruire degli impianti pubblici. Questa è la logica dell'emendamento, che io ho cercato di chiarire con i successivi emendamenti 5.9 e 5.8.

LIBERTINI. Ma si riferisca allo stato dei fatti, senatore Golfari.

GOLFARI, *relatore*. Pertanto, l'idea che questo articolo aprirebbe la porta alla privatizzazione degli impianti è veramente fuori di ogni considerazione del Governo, del relatore, ma anche della stessa Commissione che ha discusso lungamente, anzi apprezzando infine questo contesto.

Pertanto, per questa ragione io esprimo parere negativo agli emendamenti 5.7/1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. L'emendamento 5.5 vorrebbe sostituire le parole: «salva dichiarazione di indisponibilità dei mezzi stessi» con le altre: «salva l'indisponibilità dei mezzi stessi», ma a me pare che sia meglio parlare di «dichiarazione di indisponibilità».

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 5.6, perchè c'è già questo impegno... (*Interruzione del senatore Sanesi*)... all'articolo 32, comma 4, del disegno di legge, collega Sanesi.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei far presente, così come ha già fatto il relatore, al senatore Libertini che lo spirito di questi emendamenti all'articolo 5 e lo spirito dell'articolo 5, così come è stato approvato dalla Commissione, è esattamente in direzione inversa alle sue preoccupazioni. Si tratta di stabilire che una società concessionaria dei servizi di telecomunicazione a uso pubblico può realizzare, installare, acquisire collegamenti di telecomunicazione.

Si tratta di stabilire - come si fa infatti nel comma 3 - che la concessionaria pubblica e quelle private, salvo dichiarazioni di indisponibilità dei mezzi tecnici, sono tenute a utilizzare quei collegamenti e quegli impianti. In effetti, si tratta di creare un'unicità di gestione della rete attraverso una società concessionaria che non potrà che essere a prevalente capitale pubblico. Ma se questa implicita definizione, a mio avviso, volesse essere specificata, non dovrebbe essere inclusa nel primo comma, ma semmai nel secondo: la sua previsione nel primo comma a mio avviso potrebbe rendere difficilmente comprensibile la stesura della norma. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 5.7.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 5.1. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, di carattere formale, credo che la proposta sia accettabile, perchè in effetti è più esatto parlare di «area da servire», piuttosto che di «area servita»: il parere del Governo è pertanto favorevole su questo emendamento.

Il parere è contrario invece all'emendamento 5.3 perchè non si capisce che cosa significa far riferimento alla società concessionaria e alle società concessionarie. Si tratta qui di stabilire l'ipotesi di società a prevalente capitale pubblico che possano essere concessionarie di servizi di telecomunicazioni. Non comprendo quindi la specificazione proposta.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 5.4. Se aggiungiamo il riferimento alla radiodiffusione - vorrei farlo notare ai

presentatori dell'emendamento - escludiamo i collegamenti via cavo. D'altra parte, le società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico possono anche servirsi del mezzo cavo: se noi circoscriviamo la previsione alla radiodiffusione, determiniamo un elemento limitativo di cui non vedo l'opportunità.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.8 e parere contrario all'emendamento 5.5, perchè credo che l'indisponibilità dei mezzi debba essere dichiarata da qualcuno e che non sia sufficiente la semplice indisponibilità di essi. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 5.9 e 5.10 e parere contrario sull'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

L'emendamento 5.7/1, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, a seguito del ritiro dell'emendamento 5.7, del relatore, non può essere posto in votazione in quanto decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

GOLFARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, vorrei modificare il parere precedentemente espresso e dichiarare il mio assenso all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il relatore, senatore Golfari, ha ribadito la sua convinzione circa il mancato fondamento delle nostre preoccupazioni, che sono state espresse dal senatore Libertini nel corso dell'illustrazione dei nostri emendamenti all'articolo 5; la stessa convinzione ha manifestato l'onorevole Mammi. A noi sembra che entrambe queste posizioni siano fundamentalmente volte a cogliere l'attuale stato dei fatti, cioè la presenza sul mercato di alcune concessionarie pubbliche, da un lato la RAI e dall'altro la SIP o l'Italcable. Nel contempo si tende a sottovalutare i pericoli insiti nell'evoluzione della situazione.

Il senatore Golfari sostiene che, al momento attuale, chi ottiene una concessione – e si riferisce evidentemente al privato – deve ricorrere ad una concessionaria pubblica per quanto riguarda l'effettuazione delle trasmissioni. Soltanto se da questa concessionaria riceve una dichiarazione di indisponibilità, il privato stesso può essere autorizzato a realizzare direttamente gli impianti di trasmissione e di collegamento.

Ebbene, noi intravediamo in questa ipotesi un grave pericolo; infatti, riteniamo che sia molto più coerente la nostra posizione, soprattutto quella che abbiamo inteso esprimere attraverso l'emendamento 5.3. Io credo che non possa sfuggire ad una lettura attenta del testo del comma 2 dell'articolo 5 che qui si parla genericamente di società concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; manca l'articolo «le», ossia il riferimento alle società concessionarie attualmente esistenti. Ebbene, noi riteniamo che sia molto più giusto premettere le parole: «La società concessionaria» – cioè la RAI – «e le società concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico...».

Sempre a questo riguardo, infine, vorrei aggiungere un'ultima considerazione. Qui ci troviamo di fronte ad un articolo che apparentemente è di natura tecnica. Si tratta invece di una chiave per capire e per mettere in funzione l'intera legge. Non a caso, infatti, da parte del Governo e del relatore viene data una impostazione che finisce con il collimare perfettamente con la modifica che è stata introdotta al primo comma dell'articolo 2, laddove si è stabilito che l'attività trasmissiva radiotelevisiva, la realizzazione e la gestione di impianti non costituiscono più servizio pubblico. Si tratta – ripeto – di una soluzione che non ci trova assolutamente d'accordo e che può aprire la strada ad una gigantesca ristrutturazione impiantistica, attraverso la quale soltanto apparentemente si finisce con il coltivare l'illusione che tutto ciò possa essere rimesso nella mano pubblica, ma, in realtà, si fanno grandi aperture ai privati, proprio grazie a quella formula «salva l'indisponibilità» che – a nostro avviso – costituisce una sorta di cavallo di Troia attraverso il quale far passare lo scardinamento del sistema, in direzione esattamente opposta a quella indicataci dal relatore e dal rappresentante del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

VISCONTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante è nominato d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonchè tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.
3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.
5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge. A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge n. 103 del 1975 e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private ovvero ad espletare direttamente tali compiti avvalendosi di organismi specializzati.

11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del

Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

14. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonchè tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa».

6.1

LIPARI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «sei anni».

6.4

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, PINNA,
VISCANTI, GAMBINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «per più di una volta».

6.5

GALEOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCANTI,
MAFFIOLETTI, SENESI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Garante può essere revocato dalla carica per gravi motivi con la stessa procedura di cui al comma 2».

6.6

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, LIBERTINI,
PINNA, VISCANTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il personale dipendente dagli uffici del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto, all'entrata in vigore della presente legge, alla tenuta del registro nazionale della stampa è collocato fuori ruolo presso l'Ufficio del Garante».

6.7

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, PINNA,
MACALUSO, BERLINGUER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Presso l'Ufficio del Garante è istituita una Commissione consultiva di sette componenti, nominati dal Garante medesimo tra magistrati, dipendenti pubblici, professori universitari, con qualificata e comprovata competenza in materia di comunicazioni di massa. I componenti della Commissione se dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo, e se professori universitari sono collocati in aspettativa. La Commissione dura in carica sei anni, e per tutta la durata del mandato i suoi componenti non possono esercitare alcuna attività professionale nè essere amministratori di enti pubblici e privati nè ricoprire cariche elettive».

6.14

GALEOTTI, GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, PINNA, MACALUSO

Al comma 9, aggiungere in fine le parole: «iscritti agli albi professionali».

6.8

GALEOTTI, PINNA, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, LOTTI, VISCONTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, intesa ad assicurare la rispondenza del servizio pubblico radiotelevisivo ai principi definiti all'articolo 1 e a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza e un'adeguata pluralità delle emittenti radiotelevisive. A tal fine provvede:

a) a compiere l'attività ispettiva necessaria a verificare la rispondenza delle trasmissioni del servizio pubblico ai fini istituzionali del servizio stesso. A questo scopo si serve del Centro di documentazione sull'attività dell'Ente pubblico radiotelevisivo di cui al successivo articolo 6.... Sui risultati di tale attività ispettiva presenta ogni sei mesi una relazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) a tenere il registro delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati;

c) ad esaminare i bilanci delle singole emittenti private e la documentazione che li accompagna;

d) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed esercitando i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

e) a svolgere l'attività e a adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 31».

6.3

POLLICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, intesa ad assicurare la rispondenza del servizio pubblico radiotelevisivo ai principi definiti all'articolo 1 e a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza e un'adeguata pluralità delle emittenti televisive. A tal fine provvede:

a) a compiere l'attività ispettiva necessaria a verificare la rispondenza delle trasmissioni del servizio pubblico ai fini istituzionali del servizio stesso. A questo scopo si serve del Centro di documentazione sull'attività di cui al successivo articolo 6... Sui risultati di tale attività ispettiva presenta ogni sei mesi una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12;

c) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge n. 103 del 1975 e della concessionaria pubblica, nonchè, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

d) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè dei servizi di controllo e vigilanza dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

e) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;

f) a svolgere tutti i compiti affidatigli dalla presente legge.

6.15

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 10, lettera a) aggiungere in fine le parole: «e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

6.9

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA
Maurizio, PINNA, NESPOLO

Al comma 10, lettera c) dopo la parola: «avvalendosi» inserire la seguente: «anche».

6.10

GALEOTTI, PINNA, VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, CANNATA

Al comma 10 aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) a proporre, nei casi previsti dalla presente legge, la disattivazione degli impianti ovvero la sospensione o la revoca della concessione».

6.2

LIPARI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per l'espletamento delle funzioni e l'esercizio dei poteri conferiti dalla presente legge, il Garante può dotarsi di uffici decentrati a livello regionale ai quali è addetto personale avente con l'ufficio del Garante rapporto di impiego o altro rapporto di lavoro o di collaborazione professionale».

6.11

GALEOTTI, GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, PINNA, GALEOTTI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il Garante per l'assolvimento delle sue funzioni si avvale, in ambito regionale, dei Comitati regionali per il servizio radio-televisivo».

6.12

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MACALUSO, NOCCHI, PINNA, CANNATA

Al comma 13 sostituire le parole «che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le altre: «e la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che la inviano alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché alle competenti commissioni».

6.13

GALEOTTI, MAFFIOLETTI, MACALUSO, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 attiene ai delicati criteri di individuazione dei soggetti legittimati ad essere investiti della funzione di Garante. Salvo la norma cosiddetta transitoria, che condivido, di estensione delle funzioni attualmente attribuite al Garante per l'editoria, ritengo sia estremamente opportuno ridurre l'ambito dei soggetti che possono essere legittimati a ricoprire questa funzione, proprio per consentire un meccanismo di più rigorosa verifica dei modi attraverso cui essi vengono prescelti. In tal senso, la categoria già molto ampia di coloro che sono stati giudici costituzionali o che hanno titolo per diventarlo mi sembra tale da legittimare l'esclusione della generica espressione: «esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa» che è una dizione estremamente labile e si presta certamente a forme di lottizzazione politica e comunque è tale da

non essere suscettibile di una concreta verifica da parte della pubblica opinione.

L'emendamento 6.2 al comma 10 si ispira ad un criterio che spero sia condiviso dal relatore. Infatti si tratta di individuare delle sanzioni rispetto a comportamenti concretamente previsti. Poichè il Garante può proporre, in tutta una serie di casi prevista dalla legge, la revoca della concessione (ovviamente il potere è del Ministro, ma su proposta del Garante), penso sia necessaria una specificazione per ovviare ad una omissione contenuta nella redazione dei relatori, che aveva fatto generico riferimento ai poteri della presente legge, senza individuare positivamente questo dato.

GALEOTTI. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono collegati tra loro. In sostanza proponiamo in modo pressochè identico il testo presentato dal Governo. Ho detto «pressochè» perchè in effetti noi prevediamo che la durata in carica del Garante sia elevata a sei anni, invece di tre. Ovviamente proponiamo anche che esso non possa essere nominato più di una volta. Le ragioni sottese a questa proposta mi sembrano piuttosto chiare; si tende ad assicurare una maggiore indipendenza al Garante nell'espletamento del suo alto ufficio.

L'emendamento 6.6 non mi sembra abbia bisogno di particolare illustrazione. La sua formulazione è chiara: indichiamo l'opportunità di prevedere per legge la revoca del Garante per gravi motivi e l'utilizzo delle stesse procedure previste dal comma 2 dell'articolo 6 per la sua nomina.

Il successivo emendamento 6.7 credo vada letto congiuntamente al 6.9, nel senso che quest'ultimo propone di trasferire alle competenze del Garante e del suo ufficio anche il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Lo scopo è indubbiamente quello di assicurare meglio l'assorbimento dei propri compiti da parte del Garante. All'uopo, con l'emendamento 6.7, chiediamo che il personale attualmente dipendente dagli uffici del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che cura attualmente la tenuta del registro nazionale della stampa, venga collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante.

Con il successivo emendamento 6.14, si prevede l'istituzione presso l'Ufficio del Garante di una commissione consultiva, un organismo che dovrebbe essere ausiliario e consultivo dello stesso ufficio del Garante. Tale previsione rispecchia in parte le ragioni che il collega Lipari indicava nell'illustrare l'emendamento 6.1, ovvero la necessità che vi sia un idoneo supporto. Indubbiamente, il Garante deve avere le competenze che il suo alto ufficio prevede, ma noi riteniamo che debba anche avere un supporto, un ausilio da parte di una commissione consultiva che, come stabilito dall'emendamento, abbia delle competenze specifiche; tanto è vero che i componenti la commissione debbono avere una «qualificata e comprovata competenza in materia di comunicazioni di massa». Per il resto, l'emendamento si illustra da sè, come mi pare si illustri da sè anche l'emendamento 6.8 riferito al comma 9.

Con l'emendamento 6.11 noi indichiamo e suggeriamo che il Garante possa dotarsi di uffici decentrati a livello regionale. Mi sembra

che lo sforzo che abbiamo fatto con questo emendamento, e con altri che sono al nostro esame, sia quello di assicurare al Garante un espletamento effettivo dei propri poteri. Non si tratta infatti solo di prevedere un rafforzamento dei suoi poteri, ma anche di garantire che poi tali poteri si possano espletare attraverso il supporto di strutture e di uffici; questo anche a livello decentrato, cioè a livello regionale, in particolare per assolvere a livello locale ai compiti di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

In quest'ottica, anche se più in generale, si inserisce anche l'emendamento 6.12, con il quale si prevede che il Garante, per l'assolvimento delle sue funzioni, si avvalga, in ambito regionale, dei comitati regionali per il servizio radio-televisivo. Si tratta di un coinvolgimento e di una migliore utilizzazione dei comitati regionali e quindi di un loro rafforzamento e di un loro maggiore peso anche a questo livello.

Per quanto riguarda il successivo emendamento 6.13, come è noto, il Garante deve annualmente produrre una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della legge. Noi riteniamo che vi sia un passaggio inutile e che comunque sia possibile garantire una conoscenza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dei contenuti di questa relazione in maniera diversa. Sappiamo infatti che la nomina del Garante è prevista nei modi e nelle forme di cui allo stesso disegno di legge, per cui mi sembra che il rapporto debba essere con i Presidenti dei due rami del Parlamento e che quindi sia logico che la relazione venga trasmessa dallo stesso Garante ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Voglio poi anticipare l'illustrazione di due emendamenti aggiuntivi all'articolo 6. L'emendamento 6.0.3. si inserisce nell'ottica dell'impegno, attraverso le varie proposte che abbiamo fatto in Commissione ed in questa sede, di assicurare, di definire meglio e di ampliare i poteri delle regioni in questa materia. Per la produzione e distribuzione di programmi radio-televisivi di interesse regionale ed interregionale, noi crediamo che si possa prevedere da parte delle regioni un potere di promozione per la costituzione di consorzi, società miste ed agenzie informative. Mi sembra che l'emendamento sia abbastanza significativo e si inserisca bene anche nel quadro delle potestà che in questa materia sono assicurate - o dovrebbero esserlo - dal nostro ordinamento costituzionale anche alle regioni.

In questo ambito si inserisce da ultimo l'emendamento 6.0.4/1, con il quale prevediamo l'istituzione di un fondo nazionale per il sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva destinato al finanziamento di attività previste nello stesso disegno di legge. In pratica, con questo emendamento prevediamo che annualmente il 10 per cento delle somme introitate dallo Stato, in base agli articoli 23 e 28, per canoni e tasse, sia riservato alle regioni. La ripartizione di questo *plafond* finanziario tra le regioni dovrebbe avvenire secondo i criteri previsti dalla legge n. 281 del 1970 (vorrei ricordare che questa legge regola in gran parte la materia finanziaria delle regioni) ed in base alle particolari procedure di una commissione interregionale presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il senso di questo nostro emendamento è abbastanza chiaro. Si vogliono supportare, anche sotto il profilo finanziario, le potestà, i

maggiori poteri che vorremmo fossero attribuiti non solo alle regioni, ma a favore dell'emittenza radiofonica televisiva locale.

POLLICE. L'emendamento che ho presentato all'articolo 6, signor Presidente, si riferisce al ruolo del Garante. In generale la proposta insita nell'articolo 6 non mi convince molto. Ho quindi presentato una proposta modificativa del ruolo del Garante rispetto alla stesura originaria del Governo, poi riformulata dalla Commissione.

Proprio perchè ho di fronte a me l'esperienza della Commissione di vigilanza e del Parlamento in genere circa il controllo della radiotelevisione, ho provato, naturalmente insieme ai compagni ed amici del Gruppo federalista, a predisporre una nuova definizione del ruolo del Garante, volta soprattutto a vigilare sull'osservanza delle norme e intesa ad assicurare la rispondenza del servizio pubblico televisivo (obiettivo che non è riuscito a realizzare nessun altro organo) e soprattutto a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza e l'adeguato pluralismo a tutte le emittenti radiotelevisive. Se si riuscisse a mettere a fuoco questa definizione del Garante, certamente avremmo fatto un passo in avanti.

Non riesco a capire per quali motivi la Commissione non abbia accolto questa sollecitazione, questa migliore articolazione del ruolo del Garante. Tra l'altro, insieme al ruolo del Garante, proponiamo, con un articolo aggiuntivo all'articolo 6, l'istituzione di un centro di documentazione per l'attività dell'ente pubblico radiotelevisivo. Infatti, nonostante la documentazione fornita dall'ente di Stato, non riusciamo ad avere un quadro complessivo dei compiti istituzionali del servizio pubblico. Non si riesce ad avere un quadro complessivo delle imprese radiofoniche e televisive. Bisogna ottenere questo elenco che solo un Garante può assicurare per i settori della produzione, della distribuzione e delle concessionarie di pubblicità, sia nell'ambito radiofonico che in quello televisivo.

Poi, soprattutto, sono necessari un compito di controllo dei bilanci delle singole emittenti private e la relativa documentazione per non arrivare allo stato di grande confusione e di anarchia che vige in questo momento e, a partire da questa legge, per dar vita ad una sorta di attività istruttoria che rimetta su binari corretti tutto il settore.

Anche considerando molto parziale il ruolo del Garante, così come lo hanno definito la Commissione ed il Governo, chiedo per lo meno la definizione di alcuni compiti non previsti nell'articolo 6. In tale senso sarei disposto anche a scorporare alcuni aspetti della proposta e a inserirli nel testo definitivo. Non sono del tutto convinto della questione e mi auguro che il relatore Golfari abbia la bontà di analizzare la mia proposta con un occhio, non dico di particolare riguardo, ma più attento rispetto agli altri emendamenti, dove è prevalsa una sorta di approssimazione - se il collega Golfari mi permette il termine - nell'esaminare le varie proposte di modifica.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, analogamente a quanto fatto del collega Pollice (i nostri emendamenti sono largamente coincidenti e differiscono solo per qualche particolare), poniamo una questione che riteniamo di grande rilievo. Con la

struttura attualmente esistente e non modificata se non verrà approvato questo emendamento, non esiste tecnicamente nessuno strumento di adeguato controllo sulle attività del servizio pubblico radiotelevisivo. Con questo emendamento, senza incidere affatto in questa sede sugli effetti del potere di controllo istituzionale nel servizio pubblico, proponiamo di affidare al Garante, attraverso il centro di documentazione che prevediamo con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6, una attività ispettiva tale per cui gli organi preposti al controllo delle attività del servizio pubblico abbiano gli elementi di conoscenza indispensabili a questo scopo.

Davvero auspico - e in questo concordo con il collega Pollice - che su questa nostra proposta ci possa essere da parte del relatore e del Ministro una attenzione favorevole perchè, in mancanza di questo, il servizio pubblico è sostanzialmente, al di là dei dati istituzionali, privo di effettivo controllo perchè non c'è una sede effettiva e puntuale preposta a questa attività.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DUJANY. Signor Presidente, ho presentato un emendamento e stavo aspettando che lei mi desse la parola per l'illustrazione.

PRESIDENTE. Lei ha presentato un emendamento aggiuntivo che potrà illustrare dopo la votazione dell'articolo 6.

GOLFARI, *relatore*. Il collega Lipari pone con l'emendamento 6.1 una questione della quale abbiamo a lungo discusso in Commissione. Alla fine la Commissione ha ritenuto di dover formulare il comma secondo quanto previsto nel testo all'esame dei senatori.

L'obiezione che si fa alla proposta del senatore Lipari, che riemerge qui, è perchè solo professori, perchè solo giudici. Se anche ci fosse un esperto di riconosciuta competenza (come è stato Mac Luhan negli Stati Uniti), non lo si potrebbe nominare Garante per questa materia. Dopo aver approfondito molto questo argomento anche in Commissione, la maggioranza della Commissione stessa ha ritenuto di dover esprimere il parere negativo che io qui ribadisco.

Riguardo l'emendamento 6.4, il periodo di sei anni, proposto dal senatore Galeotti e da altri senatori, è stato lungamente discusso, ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto il tempo breve di tre anni, con un rinnovo di altri tre anni, come più congruo per la situazione attuale anche rispetto al fatto che il mandato dell'attuale Garante per l'editoria, con la norma transitoria, viene prolungato di tre anni (si veda anche il comma 14 in prima applicazione).

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.5; il tempo lungo che propongono il senatore Galeotti ed altri senatori senza rinnovo è coerente con la loro impostazione, ma per la stessa coerenza il relatore risponde negativamente.

L'emendamento 6.6 è ancora dipendente dalla stessa logica del tempo lungo («il Garante può essere revocato dalla carica per gravi

motivi...»); nel tempo breve non c'è forse bisogno di ricorrere a tale misura drastica perchè tre anni passano in fretta.

Mi rimetto al Governo per l'emendamento 6.7, anche se mi sembra in linea con la posizione manifestata dal Governo in Commissione. La tenuta del registro - lo vedremo anche in seguito, quando illustreremo l'emendamento 6.9 - forse è un adempimento che competerebbe all'ufficio del Garante, ma qui si parla del personale addetto, per cui credo che il Governo dovrebbe dire una parola definitiva sull'eventuale distacco del personale. Pertanto, il relatore si rimette al Governo riguardo l'emendamento 6.7.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.14, relativo alla commissione consultiva di sette componenti. Mi rendo conto che avrebbe una logica, ma già il comma 9 dell'articolo 6 prevede consulenti che possono affiancare il Garante nel suo delicato compito. Certo, i consulenti singoli non sono la commissione consultiva, ma in effetti è una strada per rafforzare la capacità di lavoro e l'efficacia del Garante.

Sull'emendamento 6.9 esprimo un avviso favorevole, salvo rimettermi al Governo. Credo che l'unificazione dei due registri della stampa e della radio e televisione possa essere considerata dal Governo. L'altro registro è adesso presso la Presidenza del Consiglio; o unifichiamo presso la Presidenza entrambi i registri o li unifichiamo entrambi presso l'ufficio del Garante. Questo mi sembrerebbe logico, ma lascio al Ministro la decisione definitiva su tale questione.

Senatore Pollice, sono contrario, e me ne dispiace...

POLLICE. Perchè?

GOLFARI, *relatore*. ...perchè del centro di documentazione potremo parlare meglio, ma nell'architettura di questa legge non c'entra. Tra l'altro, avevamo già visto questo articolo in precedenza e non so se dobbiamo riparlare qui, all'emendamento 6.0.7, visto che ne abbiamo già parlato l'altra sera.

POLLICE. Ma intanto lei deve esprimere un giudizio sull'emendamento 6.3.

GOLFARI, *relatore*. Sull'emendamento 6.3 il mio parere è negativo.

POLLICE. Ma il centro di documentazione non c'entra con l'emendamento 6.3, senatore Golfari.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.15 per le stesse ragioni.

Circa l'emendamento 6.10, credo che si possa introdurre la congiunzione: «anche», anzi mi sembrerebbe opportuna, per cui esprimo parere favorevole all'emendamento 6.10, salvo rimettermi al parere del Ministro.

Sull'emendamento 6.2, il collega Lipari propone una questione di grande delicatezza e importanza, ma a me pare che l'articolo 31, comma

5, la prevedeva già, collega Lipari. Inoltre ho visto che avremo un emendamento dei senatori Giacobuzzo e Colombo, il 31.2, che precisa meglio questa funzione del Garante, il quale dispone la sospensione e propone la revoca della concessione; pertanto direi no all'emendamento 6.2 per la semplice ragione che c'è già nel testo questo stesso concetto.

All'emendamento 6.11 do il parere contrario perchè poi, nell'emendamento 6.0.4 del relatore, è prevista la possibilità di avvalersi dei comitati regionali. Esprimo parere contrario all'emendamento 6.12 per la stessa ragione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.13, mi pare che possiamo rimanere nel testo della Commissione secondo cui è trasmessa ai Presidenti delle Camere, tramite il Governo, la relazione del Garante. Comunque la destinazione finale è sempre quella delle Camere.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei, in relazione all'emendamento 6.1 del senatore Lipari, far notare, integrando le considerazioni, che condivido, del relatore, che la discrezionalità che questa dizione consente è una discrezionalità affidata ai Presidenti delle due Camere. Mi pare un elemento aggiuntivo per rafforzare il parere negativo già espresso dal relatore; non la limiterei proprio perchè trattasi di discrezionalità affidata in mani assolutamente autorevoli.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, mi pare che siano tre emendamenti tra loro correlati. In effetti, la logica che ha seguito la Commissione è quella di consentire un periodo di tre anni rinnovabile per altri tre; qui si parla invece di sei anni, tra l'altro rinnovabili indefinitamente, però si immette la possibilità della revoca per gravi motivi. Debbo dire che preferisco la logica seguita dalla Commissione, anche perchè i gravi motivi possono non verificarsi; può verificarsi un fatto di non particolare efficienza. Quindi riterrei che i tre anni, rinnovabili di altri tre e non rinnovabili ulteriormente, siano, tutto sommato, una logica preferibile alla logica dei tre emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 sui quali esprimo parere contrario.

Pregherei il collega Galeotti e gli altri presentatori, anticipando un parere favorevole all'emendamento 6.9, di ritirare l'emendamento 6.7, perchè, come i colleghi certamente sapranno, è in corso un inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio di nuova istituzione dei dipendenti comandati presso la Presidenza del Consiglio e quindi anche dei dipendenti facenti parte del dipartimento per l'informazione e per l'editoria. Con l'emendamento 6.7 li si colloca fuori ruolo e francamente, anche se in questo momento mi sfuggono gli intrecci tra queste varie disposizioni, mi pare preferibile prevedere il comando successivamente, una volta che passi l'emendamento 6.9, rispetto al quale io esprimo parere favorevole, anche per quanto attiene al registro della stampa, ed evitare questo intreccio di disposizioni che riguardano il personale, che può determinare qualche reazione.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 6.14, perchè a me sembra che già il comma 9 dell'articolo 6 (lo ha già detto il relatore), che prevede la ipotesi di consulenti, sostituisca questa ipotesi di commissione consultiva.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.8, perchè non capisco questi consulenti a quali albi professionali possano o debbano essere iscritti, in quanto possono consigliare sulle materie le più diverse, per le quali materie è possibile che non siano previsti particolari albi.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.3. Vorrei dire al senatore Pollice che, come parlamentare - non come Ministro perchè non mi compete - posso anche riconoscere che debba essere in qualche modo rivista la composizione della Commissione di vigilanza; però a me non sembra che si possa affidare al Garante anche il compito di vigilare sui contenuti programmatici delle trasmissioni della concessionaria pubblica per poi intervenire in merito. Dovrebbe essere compito di un organo parlamentare, così come indicato dalle sentenze del 1974 della Corte costituzionale, domandarsi se lo strumento parlamentare sia adeguato alla funzione o se debba riesaminarsi la questione. Diverso è spostare queste funzioni dall'organo parlamentare o da altro simile al Garante. Esprimo pertanto parere negativo all'emendamento 6.3 e, per attrazione, all'emendamento 6.15.

Il parere è positivo invece all'emendamento 6.9; è opportuno collocare la tenuta del registro nazionale per la stampa presso il Garante.

Il parere è altresì positivo all'emendamento 6.10, che prevede una precisazione lessicale opportuna.

Il parere è negativo all'emendamento 6.2, per le ragioni già espresse dal relatore. Infatti, le sanzioni amministrative sono già previste dall'articolo 31.

Il parere è negativo anche all'emendamento 6.11; se il Garante avrà bisogno di uffici decentrati potrà servirsi di organi decentrati dello Stato ed in particolare del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche stabilendo un rapporto di dipendenza funzionale. Non credo sia opportuno consentirgli a livello locale addirittura l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di impiego di natura privata.

Il parere è negativo all'emendamento 6.12, a meno che l'espressione «si avvale» non venga corretta con l'altra: «può avvalersi».

GALEOTTI. Siamo d'accordo.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In questo caso il parere è positivo.

Il parere è infine positivo all'emendamento 6.13, perchè mi sembra giusto che anche la Commissione di vigilanza riceva i documenti che il Garante annualmente è tenuto a redigere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7. Il relatore si è rimesso al Governo, che a sua volta ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il mio voto contrario all'emendamento e per richiamare, in aggiunta a quanto detto dal relatore, il disposto del comma 7 dell'articolo 31, il quale prevede appunto l'ipotesi contemplata nell'emendamento, vale a dire che il Garante, in caso di inosservanza, propone al Ministro eccetera.

Pertanto, si tratta di un doppione che, nel contesto dell'articolo 31, rende superfluo l'emendamento 6.2, proposto dal senatore Lipari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, colleghi senatori, è questa l'unica occasione che ci è data per denunciare da questi banchi il mancato funzionamento dei comitati regionali. Quelli che dovevano funzionare per il servizio radiotelevisivo non hanno funzionato, e pertanto riteniamo che tali comitati non abbiano trovato rispondenza in quello che era lo spirito che li aveva ispirati e, che anzi, in loro nome, sono state commesse le più grosse e macroscopiche ingiustizie, tali da meritare un «libro bianco». In quella sede si è compiuta veramente la discriminazione a livello pubblico.

Alla luce di tutto questo, dunque, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro questo emendamento che cerca di reintrodurre dalla finestra quello che ignominiosamente era uscito dalla porta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12, rispetto al quale il Governo ha dichiarato di essere favorevole, qualora si modificchino le parole «si avvale» nelle altre «può avvalersi», mentre il relatore si è dichiarato contrario.

GALEOTTI. Anche a nome degli altri presentatori, accetto la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, devo dire che, da una più attenta lettura dell'emendamento, non mi pare si possa avere nulla in contrario a considerare l'ipotesi che la relazione annuale venga trasmessa specificamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nel testo originario dell'articolo però è detto che essa viene trasmessa al Parlamento, quindi, non si esclude la trasmissione alla Commissione bicamerale per la vigilanza. A me sembra, quindi, che la formula secondo cui il Garante la trasmette, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, al Parlamento, che in tal modo ne prende conoscenza, sia preferibile e pertanto inviterei i presentatori a considerare meglio l'emendamento ed eventualmente a ritirarlo in quanto, qualora esso venisse approvato, si finirebbe per stabilire una modalità di comunicazione che addirittura fissa un obbligo per i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Pertanto, ritengo che la dizione precedente sia, sotto il profilo formale, migliore e quindi, rivedendo la mia precedente posizione esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La relazione viene inviata ai Presidenti delle Camere, i quali la inoltrano alla Commissione di indirizzo e vigilanza. È sempre avvenuto così.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, accogliamo la richiesta del Ministro e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo articolo che ha introdotto anche per la radiofonia e per la televisione la figura del Garante; una figura che ha già operato per circa un decennio

nel settore dell'editoria con risultati complessivamente positivi. Si tratta di un soggetto che acquisisce poteri assai penetranti e quindi può intervenire come elemento di governo dell'intero sistema con tempestività e con un'ampia capacità d'azione.

Certo, avremmo voluto che il Garante potesse essere posto ancor meglio nella condizione di svolgere la propria attività, per esempio assicurandogli una durata in carica di sei e non di tre anni.

Per questi e per altri aspetti contiamo sulla possibilità di incidere ulteriormente sul provvedimento nel corso dell'*iter*. Per il momento confermiamo la nostra valutazione positiva ed il nostro apprezzamento per la scelta che è stata compiuta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 6, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-....

(Poteri delle Regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare con legge l'istituzione e il funzionamento di appositi organi, denominati Comitati regionali radiotelevisivi, incaricati di svolgere per conto delle regioni e delle Province i compiti previsti nella presente legge.

2. Il Garante, di cui all'articolo precedente, può avvalersi dei detti Comitati nello svolgimento delle sue funzioni ed in particolare per svolgere, a livello locale, i compiti di cui al comma 11, lettera c), dell'articolo 3.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono, per le finalità indicate dagli Statuti e in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale o dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche, costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare comunque forme di collaborazione con le società predette.

4. Restano ferme le disposizioni contenute nello Statuto del Trentino-Alto Adige e nell'articolo 19, lettera c) e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103».

6.0.1

POLLICE

«Art. 6-....

(Disciplina per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare con legge l'istituzione ed il funzionamen-

to di appositi organi, denominati Comitati radiotelevisivi, incaricati di svolgere per conto della Regione o delle Province autonome i compiti previsti nella presente legge.

2. Il Garante previsto dall'articolo 6, può avvalersi dei detti Comitati nello svolgimento delle proprie funzioni ed in particolare si avvarrà di essi per svolgere, a livello locale, i compiti a lui attribuiti.

3. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano possono, per le finalità indicate dagli Statuti ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, o dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche, costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare comunque forme di collaborazione con le società predette.

4. Restano ferme e si applicano le disposizioni che disciplinano la materia radiotelevisiva ed urbanistica contenute negli Statuti speciali delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle relative norme di attuazione e nelle leggi regionali e provinciali, nonchè l'articolo 19, lettera c) della legge 14 aprile 1975, n. 103».

6.0.2

DUJANY, RIZ, RUBNER, KESSLER

All'emendamento 6.0.4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. È istituito un fondo nazionale per il sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, destinato al finanziamento delle attività disciplinate dal presente articolo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e annualmente determinato in misura pari al 10 per cento delle somme introitate dallo Stato ai sensi degli articoli 23 e 28 della presente legge. Esso è ripartito tra le Regioni con i criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

6.0.4/1

GALEOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, SPOSETTI,
VISCONTI, MAFFIOLETTI, GAROFALO,
NESPOLO

«Art. 6-....

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica e con i concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale, finalizzate alla diffusione dell'informazione locale.

2. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni dalla presente legge. Il comitato altresì propone alla regione la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 con i concessionari privati in ambito locale; formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programma-

zioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

3. L'atto di concessione tra lo Stato e la concessionaria pubblica prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate le convenzioni di cui al comma 1 tra le sedi periferiche della concessionaria, le regioni e i concessionari privati operanti in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della regione.

4. Nell'ambito dei poteri in ordine ai precedenti commi, le regioni regolano con proprio provvedimento il funzionamento dei comitati regionali radiotelevisivi.

5. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per lo svolgimento delle loro funzioni inerenti la radiodiffusione in ambito locale.

6. È abrogato l'articolo 5 della legge n. 103 del 1975».

6.0.4

IL RELATORE

«Art. 6-....

(Poteri delle Regioni)

1. Le regioni possono svolgere attività di promozione per la costituzione di consorzi e società miste alle quali partecipi anche la concessionaria pubblica radiotelevisiva per lo svolgimento di attività produttive e distributive di programmi radiotelevisivi di interesse regionale ed interregionale, nonché la costituzione di agenzie informative di servizio per le emittenti radiofoniche e televisive locali».

6.0.3

VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, LOTTI,
GAMBINO, GALEOTTI

«Art. 6-....

(Centro di documentazione sull'attività della concessionaria pubblica)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il Centro di documentazione sull'attività della concessionaria pubblica. Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi dalla concessionaria pubblica, dei dati relativi ai costi di produzione e di quelli relativi all'ascolto.

2. Il Centro mette tutti i dati in suo possesso e le proprie strutture a disposizione del Garante per le attività di cui all'articolo 6, comma 10, punto a).

3. Il Centro effettua su richiesta elaborazione dei dati di cui dispone. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni è consentita a tutti, è gratuita per i membri del Parlamento e del Governo e per la Magistratura ed è a pagamento per chiunque altro.

4. Le registrazioni dei programmi trasmessi dall'Ente e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

5. Per la realizzazione di tale servizio viene costituito un ufficio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con apposito decreto ministeriale.

6. A tal fine è istituita nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita rubrica denominata "Centro di documentazione sull'attività della concessionaria pubblica radiotelevisiva"».

6.0.6

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

«Art. 6....

*(Centro di documentazione sull'attività
dell'Ente pubblico radiotelevisivo)*

1. È istituito presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione il Centro di documentazione sull'attività dell'Ente pubblico radiotelevisivo.

2. Il Centro dispone delle registrazioni di tutti i programmi trasmessi dall'Ente, dei dati relativi ai costi di produzione e di quelli relativi all'ascolto.

3. Il Centro mette tutti i dati in suo possesso e le proprie strutture a disposizione del Garante per le attività di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a).

4. Il Centro effettua su richiesta elaborazione dei dati di cui dispone.

5. Sia l'accesso ai dati che la richiesta di loro elaborazioni è consentita a tutti, è gratuita per i membri del Parlamento e del Governo ed è a pagamento per chiunque altro.

6. Le registrazioni dei programmi trasmessi dall'Ente e le relative trascrizioni devono essere messi a disposizione dei richiedenti entro dodici ore dalla loro emissione.

7. Per la utilizzazione di tale servizio viene costituito un ufficio autonomo la cui struttura, il numero e le qualifiche del personale statale addetto saranno determinati con apposito decreto ministeriale».

6.0.7 (già emend. 3.0.1)

POLLICE

«Art. 6-....

*(Funzioni del Garante in materia
di provvidenze ed agevolazioni all'editoria)*

1. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento delle tirature e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dalla legge e può, in ogni caso in cui ravvisi tale opportunità, richiedere direttamente

alle imprese interessate documentazione integrativa o esplicativa, nonchè invitare il Garante ad esprimere indirizzi o valutazioni in ordine a criteri generali di interpretazione o a problematiche rilevanti ai fini della applicazione della vigente legislazione.

2. Il Garante provvede in ogni caso ad indicare agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti alla erogazione di provvidenze o di agevolazioni a favore di imprese editoriali o radiofoniche, criteri di rilevazione o di svolgimento delle procedure amministrative e metodi di accertamento che consentano il più sollecito ed efficace esercizio delle relative competenze.

6.0.5

GALEOTTI, GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA,
MAFFIOLETTI, CHIAROMONTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Rinuncio ad illustrare i miei emendamenti aggiuntivi, riservandomi di intervenire per dichiarazione di voto.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, questo emendamento intende attribuire alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa circa il funzionamento di appositi organi, denominati Comitati radiotelevisivi. In secondo luogo si intende attribuire a dette istituzioni, per finalità indicate dagli statuti ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, la possibilità di costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare comunque forme di collaborazione diverse.

In terzo luogo, si intende confermare quanto contenuto nelle norme di attuazione e nelle leggi di competenza di queste regioni a statuto speciale, nonchè nell'articolo 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Lo scopo di questo emendamento è quello di far sì che le radio locali in regioni caratterizzate da situazioni particolari possano essere strumenti di cultura, di formazione e di informazione. Se vogliamo far sì che le autonomie non siano dei movimenti periferici, privi di contenuto, dobbiamo assicurare i necessari strumenti di formazione e di informazione: in questo quadro, quello radiotelevisivo è indiscutibilmente uno strumento importante e bisogna renderlo aderente all'identità di un popolo oltre che ad una visione generale.

Vorrei ricordare che in altri paesi europei questo aspetto è molto più marcato dalle norme colà vigenti. Non starò qui a citare la situazione della Spagna, della Francia, della Germania, dove questo aspetto è stato particolarmente curato. Chiediamo al Parlamento una attenzione simile anche per il nostro emendamento.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.4 attiene alla stessa materia che è stata or ora trattata dal collega Dujany. In effetti abbiamo discusso lungamente in Commissione sui poteri delle regioni e, alla fine di una lunghissima discussione, era stato dato mandato al relatore di presentare in Aula un emendamento che potesse raccogliere tutte le varie opinioni che erano state espresse. Cercando di cogliere il

senso delle questioni che erano state poste, ho elaborato appunto l'emendamento 6.0.4. Anticipando il parere contrario sull'emendamento 6.0.2. del senatore Dujany, voglio dire che ho cercato di dare all'emendamento una possibile applicazione. Non sono stato ad esempio d'accordo nel sostenere la proposta del senatore Dujany di costituzione di società di radiodiffusione operanti a livello locale. Credo infatti che limitare il potere delle regioni alla stipulazione di convenzioni sia forse una previsione che dia già ampio spazio all'attività radiofonica e televisiva delle regioni.

Abbiamo poi discusso dell'ipotesi, che io ho recepito, di una riformulazione dei poteri e del funzionamento dei comitati regionali radio-televisivi - e ne parlava poco fa il senatore Sanesi -, e anche su tale questione il mio emendamento cerca di individuare un qualche rimedio.

Infine, dando al Ministro - più che al Ministero, come è erroneamente scritto nell'emendamento 6.0.4, ed al Garante la possibilità di avvalersi di questi comitati, si intende creare in generale una rinnovata possibilità per le regioni di affiancarsi allo Stato nella materia che stiamo discutendo. Ovviamente, in conclusione, deve essere abrogato il vecchio articolo 5 della legge n. 103 del 1975, come previsto al comma 6 dell'emendamento.

PRESIDENTE. Do atto al relatore che nel suo emendamento 6.0.3, al comma 5, va letto «Ministro» anzichè «Ministero».

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.6. noi proponiamo l'istituzione di quel Centro di documentazione sull'attività della concessionaria pubblica di cui in altri termini si era parlato illustrando il nostro emendamento all'articolo 6. Quello che noi proponiamo riteniamo sia uno strumento indispensabile affinché gli organi preposti al controllo dell'attività della concessionaria pubblica e ciascun cittadino interessato a conoscere, avere documentazione e far valere i suoi diritti possano sapere cosa fa e cosa trasmette il servizio pubblico. Il modesto strumento che noi abbiamo ideato è l'unico che possa essere a disposizione delle autorità stesse, degli organi di controllo, delle forze politiche e dei cittadini per assicurarsi che effettivamente il servizio pubblico risponda ai propri scopi e per poter avere eventualmente gli strumenti per richiamarlo alle sue funzioni.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.0.3, 6.0.4/1 e 6.0.5 sono stati già illustrati dal senatore Galeotti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento 6.0.1 del senatore Pollice, perchè, come ho detto anticipando la risposta alla proposta del senatore Dujany, anche in Commissione siamo stati contrari ad immaginare la partecipazione delle regioni a società di radiodiffusione operanti a livello locale. Il parere dunque è contrario e lo stesso discorso vale per l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Per quanto concerne il 6.0.4/1, il parere è contrario, signor Presidente. Dovremmo approfondire meglio la questione in esame. Abbiamo fatto un rapido conto molto superficiale, però prelevando dagli articoli 23 e 28 della legge n. 281 il 10 per cento introitato dallo Stato si arriverebbe ad una cifra considerevole e certamente utile per le emittenti radiofoniche e televisive locali. Tuttavia dovremmo considerare l'influenza di questo prelievo sugli introiti della società concessionaria pubblica, perchè si tratta di un problema delicato che dovremo affrontare. Se avessimo potuto esaminare il testo dell'emendamento con più tempo a disposizione, avremmo potuto dare un parere meno sbrigativo. Comunque in questo momento sono contrario.

Il parere è altresì contrario, signor Presidente, sull'emendamento 6.0.3. Si tratta della stessa questione proposta dai senatori Pollice e Dujany, nel senso che le attività che si vorrebbero dipendenti dall'iniziativa delle regioni sarebbero attività produttive e distributive dei programmi, ma non credo che si potrebbero realizzare con un'azione diretta delle regioni, quanto piuttosto con un loro intervento indiretto tramite società a partecipazione regionale. La problematica allora lascia abbastanza perplessi ed il parere è contrario.

Della tematica affrontata dall'emendamento 6.0.6 abbiamo già parlato al momento dell'esame dell'articolo 3 e del successivo emendamento del collega Pollice. Sono contrario al centro di documentazione, anche se l'argomento andrebbe approfondito meglio.

Il parere è ugualmente contrario per l'emendamento 6.0.7, che propone l'istituzione di un centro di documentazione sull'attività dell'ente pubblico radiotelevisivo. Allo stesso modo per le funzioni del Garante in materia di provvidenze ed agevolazioni all'editoria, contenute nell'emendamento 6.0.5, il parere del relatore è contrario.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei fare una breve premessa di carattere generale che spero non mi faccia meritare l'accusa di centralista. Per quanto attiene i poteri delle regioni in questo settore, vorrei considerare che, ferme restando le esigenze di valorizzazione delle differenze e delle diversità di carattere culturale relative a tutte le regioni e in particolare ad alcune di esse, se c'è un compito dello Stato centrale è quello di regolare un'attività che certamente non rispetta i confini provinciali, nè quelli regionali e nemmeno quelli nazionali. Quindi mi sembra che lo spirito di alcuni di questi emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi, sia in termini del tutto inversi; di conseguenza, e anche in relazione a quanto affermato dal relatore, esprimo parere contrario all'emendamento 6.0.1 e all'emendamento 6.0.2.

Per quanto attiene l'emendamento 6.0.4 del relatore, il parere è favorevole. Vorrei però esprimere forti perplessità e invitare il relatore a valutarle per quanto riguarda il comma 1. Sarei grato al relatore se volesse stralciare questo comma dall'emendamento. Con il comma 1 si consente alle regioni la possibilità di stipulare convenzioni, evidentemente a titolo oneroso, con la concessionaria pubblica, ma anche con i concessionari privati. Ora, che ogni singola regione abbia la possibilità di stipulare convenzioni con le concessionarie private al di fuori di criteri e modalità che andrebbero comunque determinate, mi sembra

possa presentare qualche rischio. Sarei grato al relatore se stralciasse il comma 1.

Parere contrario all'emendamento 6.0.3 e all'emendamento 6.0.6.

Parere contrario all'emendamento 6.0.7. Inoltre, poichè non vedo l'opportunità di questa connessione tra poteri del Garante e commissione di cui alla legge n. 416 esprimo parere contrario all'emendamento 6.0.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.4/1 il parere è contrario, in relazione alle preoccupazioni che ho espresso al relatore e in relazione all'invito che gli ho rivolto circa il primo comma. Istituire un fondo nazionale che deve essere distribuito ad emittenti locali (quello che vale per le regioni vale nello stesso modo per il soggetto nazionale che debba distribuire questo fondo) senza avere criteri e senza avere possibilità di linee direttrici nella distribuzione, mi sembra estremamente rischioso. Semmai l'emittenza locale la si sostiene attraverso alcune agevolazioni inerenti agli oneri che cadono sull'emittenza in genere. Comunque eviterei erogazioni da parte di chiunque ad emittenti che sono sul mercato e che debbono, rispetto al mercato, esprimere la propria potenzialità con tutte le possibilità che la legge può consentirgli ancor meglio di quanto facciano.

PRESIDENTE. In relazione alla circostanza che il fascicolo degli emendamenti - oltre 500 - è stato stampato e posto in distribuzione nel pomeriggio di ieri, la Presidenza consente la presentazione di eventuali subemendamenti non oltre le 15,30 di oggi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

POLLICE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in quanto il successivo emendamento 6.0.2 del senatore Dujany e di altri senatori è più complessivo e meglio articolato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace che il relatore ed il Ministro abbiano espresso parere negativo sull'emendamento 6.0.2 che avevo formulato in altro modo. Vorrei fare una considerazione ed un invito al Ministro e al relatore. Non si può invocare l'autonomia di alcune regioni e poi non permettere a queste regioni di compiere fino in fondo il loro ruolo autonomo. Il ruolo dell'informazione radiotelevisiva, i compiti che sono specificamente previsti dalle legislazioni speciali trovano un loro fondamento proprio in una struttura e in un meccanismo di informazione radiotelevisiva che voi praticamente annullate. Non riesco a capire perchè dovete annullare proprio lo spirito degli statuti della regione Val d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Poi tutti vi meravigliate e chiedete lumi sulla costituzione delle leghe, sui movimenti autonomisti ed altro. Il non approvare ed il non interagire all'interno di queste soluzioni radicalizza

le posizioni e non aiuta certo a dialogare le regioni autonome con lo Stato centrale.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo presentato l'emendamento 6.0.2 come emendamento aggiuntivo all'articolo 28; era un emendamento che raccoglieva più o meno tutto il problema dell'autonomia delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ad un certo punto vediamo spostato questo emendamento dall'articolo 28 all'articolo 6. Ciò va bene per i primi due commi che effettivamente sono relativi al Garante; ma i rimanenti due commi sono di ordine generale, non sono inerenti al Garante.

Signor Presidente, la prego di mettere ai voti solamente i primi due commi dell'emendamento 6.0.2 e spostare la votazione degli ultimi due commi dopo l'articolo 28 poichè i commi 3 e 4 non c'entrano nulla in questo contesto.

POLLICE. Il collega Riz ha ragione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione dell'emendamento 6.0.2 per parti separate, nel senso indicato dal senatore Riz.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori limitatamente ai commi 1 e 2.

Non è approvato.

RIZ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.4/1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Io dichiaro di votare a favore di questo emendamento e aggiungo che la giustificazione addotta dal Ministro (se mi permette il Ministro e non si offende) è assolutamente priva di senso.

Non riesco a capire come si possa istituire un Fondo nazionale per il sostegno dei giornali, di tutti i tipi di giornali, con un dispendio di tonnellate di miliardi senza nessun controllo e non si debba istituire un Fondo per la radiofonia e la televisione locale che aiuta e sviluppa questo tipo di logica. Non capisco cioè perchè non si vuole tenere in

mente anche la situazione di radio e di televisioni che fanno informazione assolutamente libera, che stanno chiudendo una dietro l'altra perchè non hanno pubblicità, non hanno sostegno, non hanno assolutamente nessun aiuto e nessun contributo. Quindi un fondo di questo tipo lo ritengo quanto mai opportuno.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo per proporre semplicemente quanto segue. Mi pare che ci sia stata una disponibilità da parte del relatore e che comunque egli abbia sostenuto che questo nostro subemendamento meriti un'approfondimento; inoltre il Ministro ha, sì, fatto dei rilievi, ma circa il riferimento a chi stabilisce poi i criteri di ripartizione di queste somme introitate, io credo che ci siano degli organismi previsti dalla legge n. 281 citata (in particolare li ho ricordati) e voglio aggiungere che c'è poi una competenza della stessa Conferenza delle regioni.

E allora sostanzialmente chiederei che venisse accantonato questo subemendamento (perchè poi possa essere collocato in altra parte dell'articolato) per una valutazione, in modo particolare da parte del Governo e del relatore in primo luogo, più approfondita del testo che è di particolare rilievo, anche perchè condivideremmo una proposta del relatore in ordine, come egli ci faceva presente, a un ridimensionamento della percentuale indicata nel nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Lei, senatore Galeotti, propone cioè di accantonare la votazione di questo subemendamento, senza votarlo ora?

GALEOTTI. Sì, signor Presidente. Proponiamo di accantonare questo subemendamento senza votarlo, per poi ripresentarlo in altro momento.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, c'è una proposta di accantonamento di questo subemendamento: vuole esprimersi in proposito?

GOLFARI, *relatore*. Si può anche accedere alla proposta di accantonamento, ma chi lo ripresenta poi questo subemendamento? Cioè questo vuol dire che lo ridiscutiamo?

PRESIDENTE. Gli stessi senatori comunisti al momento opportuno lo ripresenteranno.

Allora il subemendamento 6.0.4/1 del senatore Galeotti e di altri senatori viene accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.4, presentato dal relatore, su cui il Governo ha fatto un'esplicita richiesta, cioè di sopprimere il primo comma: lei accoglie questa proposta, senatore Golfari?

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, nell'eliminare il primo comma vorrei suggerire allora una modifica al secondo comma; cioè,

sono d'accordo nel sopprimere il primo comma se facciamo una modifica al secondo comma. Intendo sostituire, nella terza frase del comma 2, le parole: «delle convenzioni di cui al comma 1» con le altre: «di convenzioni». È una maniera più attenuata, meno precisa, forse meno vincolante, che credo possa soddisfare anche il Ministro.

PRESIDENTE. Con la modifica inserita dal relatore al comma 2 e con la soppressione del comma 1, metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, io vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.6, che ha una formulazione analoga all'emendamento 6.0.7, da me presentato.

Anche qui la superficialità con la quale purtroppo il nostro modo di lavorare porta ad analizzare, da parte del relatore, gli emendamenti, conduce a liquidare una proposta che assolutamente non costa niente in termini di equilibrio generale della legge. Quindi il rifiuto da parte del relatore e da parte del Ministro rispetto alla costituzione di un Centro di documentazione sull'attività della concessionaria pubblica mi pare perlomeno un po' strano.

Ripropongo all'attenzione del Ministro e del relatore la necessità di rivedere il loro giudizio sui due emendamenti, il primo, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori e il secondo da me. Non voglio esprimere sfiducia nei confronti della concessionaria pubblica, che non svolge il suo ruolo; ma in realtà mi parrebbe opportuno istituire un'autorità che disponesse di tutte le trasmissioni, di tutta la documentazione, di tutti i dati e che li rendesse accessibili ai parlamentari, alle strutture pubbliche e a chiunque, naturalmente a pagamento. Si consideri anche il ritardo con il quale la struttura di Stato mette a disposizione, ad esempio, le registrazioni dei telegiornali o di notizie politiche o di cronaca. Pertanto una norma del genere è a mio avviso assolutamente necessaria, anche perchè non modifica l'impianto della vostra legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, alle ore 16 e alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,35*).

Allegato alla seduta n. 359**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 15 marzo 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4546. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque» (2173) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 4617. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2058-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 15 marzo 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ANDRIANI, LIBERTINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VITALE e POLLINI. - «Norme volte a prevenire e combattere l'evasione fiscale sui redditi da capitale in seguito alla liberalizzazione dei movimenti di capitale» (2175);

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI e TRIPODI. - «Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione pregressa ai lavoratori agricoli dipendenti» (2176);

IMBRÌACO, BERLINGUER, MERIGGI, TORLONTANO, DIONISI, RANALLI e ZUFFA. - «Riordino della professione infermieristica e misure urgenti per fronteggiare la carenza di infermieri» (2177);

SENESI, FERRAGUTI, BONO PARRINO, MANIERI, CALLARI GALLI, ONGARO BASAGLIA, TEDESCO TATÒ, SALVATO, ZUFFA, ALBERICI, TOSSI BRUTTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e NESPOLO. - «Norme per la tutela delle donne nei luoghi di lavoro» (2178).

In data 15 marzo 1990, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - «Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero» (2174).

Disegni di legge, assegnazione

In data 16 marzo 1990, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» (2148), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 16 marzo 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2058-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 12ª (Igiene e sanità) *e 13ª* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque» (2173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tale disegno di legge è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PARISI ed altri. - «Riordino delle circoscrizioni di decentramento statale in Sicilia con istituzione di nuovi uffici periferici con sede in Caltagirone» (2004), previ pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BOATO. - «Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato» (2109), previ pareri della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BOATO. - «Abrogazione dell'articolo 727 del codice penale e dell'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nuove norme per la prevenzione dei maltrattamenti agli animali» (2118), previ pareri della 1ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BOATO. - «Integrazione all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente il divieto di trasportare materiale radioattivo contemporaneamente al trasporto di passeggeri» (2107), previ pareri della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BOATO. - «Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori» (2144), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BOATO. - «Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti» (2131), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO. - «Norme sulle acque minerali» (2127), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BOATO. - «Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato» (2142), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

BOSSI. - «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255» (2149), previ pareri della 1^a, della 3^a, della 9^a, della 10^a e della 13^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970» (2061), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in data 15 marzo 1990, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

MARGHERITI ed altri. - «Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini» (2052).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 16 marzo 1990, il senatore Lombardi ha presentato la relazione sul disegno di legge: BATTELLO ed altri. - «Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista» (1007).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 15 marzo 1990, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale» (1927);

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255» (2136) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo, di un disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati - di parte degli articoli 1 e 2 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato, e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri; Ferrari Marte ed altri; Bellocchio ed altri; Cappiello ed altri; Bruzzani ed altri; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguineti ed altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri; Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosini ed altri; Rivera ed altri; Borgoglio ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni, ed altri; Mastrantuono ed altri; Fiori; Poli Bortone ed altri; Caveri*) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: SAPORITO. - «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno» (39); FERRAGUTI ed altri. - «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (482); ZANELLA ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805-B) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati, previo stralcio di disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3053*); FONTANA Elio ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda» (876); CANNATA ed altri. - «Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza» (1059); PIZZO ed altri. - «Istituzione della "Lotteria del Mare"» (1615); FERRAGUTI ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la "Lotteria Maratona d'Italia - Carpi"» (1693); PONTONE ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare annualmente la "Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedigrotta» (1840); VECCHI ed altri. - «Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza» (1845) e DIONISI e IANNI. - «Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di Rieti-Terminillo"» (1899);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» (2147);

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico» (2152) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 1° marzo 1990, il senatore Macis ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Imposimato, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 72).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 16 marzo 1990 la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOATO. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno e sugli sviluppi delle nuove tecnologie genetiche e biologiche e delle nuove tecnologie riproduttive» (*Doc. XXII*, n. 17), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 10^a e della 13^a Commissione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 15 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 13 marzo 1990 - sulle risultanze di una indagine preliminare sugli arresti domiciliari a Napoli (*Doc. XXIII*, n. 15).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto agronomico di Bari;

il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'assestamento forestale e per l'apicoltura di Trento.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 9^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 febbraio 1990, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1990.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 13 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1989 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1990 (*Doc. XXXV-bis*, n. 2).

Detto documento è stato inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 15 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1990 (*Doc. XXXV*, n. 11).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 marzo 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole «a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni»; ha dichiarato altresì d'ufficio - a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale: *a)* dell'articolo 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole «sia durato almeno due anni»; *b)* dell'articolo 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente «Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto») limitatamente alle parole «e sia durato almeno due anni». Sentenza n. 123 del 7 marzo 1990 (*Doc. VII*, n. 211).

Detto documento è stato inviato alla 1ª Commissione permanente, competente per materia.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 16 marzo 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

della legge della regione Umbria, intitolata «Norme per la trasformazione dei posti di collaboratore e assistente in posti di coadiutore dei vari profili professionali del personale del ruolo nominativo regionale dei Servizi Sanitari», riapprovata il 24 luglio 1989. Sentenza n. 122 del 7 marzo 1990;

dell'articolo 1, nella parte in cui autorizza l'uccellazione praticata con appostamenti fissi, e degli articoli 2 e 10 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell'uccellazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia). Sentenza n. 124 del 7 marzo 1990.

Dette sentenze sono state inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione:

«sulla riunione del Consiglio europeo di Strasburgo e sul semestre di attività della presidenza francese» (*Doc. XII, n. 177*).

Detto documento sarà inviato alla competente Commissione permanente.

